



Graziano Mioli

(avvocato della Rota Romana)

**Intelligenza artificiale e processo di nullità matrimoniale:
un binomio pericoloso? ***

*Artificial intelligence and marriage nullity proceedings:
a dangerous combination? **

ABSTRACT: This essay addresses the deployment of artificial intelligence in canonical marriage nullity proceedings, examining the doctrinal dialectic between the restrictive approach, which confines AI to merely ancillary functions, and the expansive one, aimed at leveraging its generative capabilities as cognitive support for the judge. Both positions converge on the principle that AI may operate solely as an *Auxilii Instrumentum*, without supplanting the moral certitude and free evaluation reserved to the human judge. The study proceeds with an experimental phase conducted on an anonymised real case of exclusion of indissolubility, submitted to two AI systems: *Canonicus AI*, a GPT specialised in canonical matrimonial law, and *NotebookLM*, a general-purpose RAG system. Five tasks were assigned to both: analysis of evidentiary coherence, identification of instructional gaps, assessment of advocacy briefs and *Animadversiones*, formulation of the *votum*, and counter-argumentation. Results demonstrate pertinent, hallucination-free, non-counterepistemic outputs consistent with Rotal jurisprudence. The author concludes that the AI-canonical process pairing poses no danger and argues that ecclesiastical tribunals may serve as a privileged laboratory for governing AI risks within an authentically Christian anthropological framework.

ABSTRACT: Il contributo affronta la questione dell'impiego dell'intelligenza artificiale nei processi di nullità matrimoniale canonica, analizzando la dialettica dottrinale tra l'approccio restrittivo, che limita l'IA a funzioni meramente ancillari, e quello estensivo, volto a valorizzare l'utilizzo delle capacità generative di

* Contributo sottoposto a valutazione dei pari - Peer-reviewed paper.

Il contributo illustra temi e sperimentazioni presentati in versione ridotta nella Prolusione all'Inaugurazione dell'Anno Giudiziario 2026 del Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano Flaminio (Bologna, il 12 febbraio 2026). A tale data risulta aggiornata la consultazione di pubblicazioni e documenti. Le citazioni tratte da opere, articoli e documenti in lingua spagnola e inglese sono mantenute nell'originale.

© The Author

Submitted: 31.03.2026 – Approved: 18.05.2026 – Published: 08.06.2026

DOI: <https://doi.org/10.54103/1971-8543/31804>



supporto cognitivo al giudice. Si registra la convergenza sul principio per cui l'IA può operare esclusivamente come *Auxilii Instrumentum*, senza sostituire la certezza morale e il libero apprezzamento del giudice umano. Il lavoro procede con una fase sperimentale condotta su un caso reale anonimizzato di esclusione dell'indissolubilità, sottoposto a due sistemi di IA: *Canonicus AI*, GPT specializzato in diritto matrimoniale canonico, e *NotebookLM*, sistema RAG generalista. A entrambi sono stati assegnati cinque compiti: analisi di coerenza probatoria, individuazione di lacune istruttorie, valutazione degli atti difensivi, formulazione del *votum* e argomentazione contraria. I risultati dimostrano output pertinenti, privi di allucinazioni, non controepistemici e conformi alla giurisprudenza rotale. L'autore conclude che il binomio IA-processo canonico non è pericoloso e argomenta che i tribunali ecclesiastici possano costituire un laboratorio privilegiato per governare i rischi dell'IA entro una cornice autenticamente antropologica e cristiana.

PAROLE-CHIAVE: Artificial Intelligence, Marriage Nullity, *Canonicus AI*, *NotebookLM*, Canon Law Experiments. Intelligenza artificiale, Nullità matrimoniale, *Canonicus AI*, *NotebookLM*, Esperimenti canonici.

SOMMARIO: 1. *Lo status quaestionis nella dottrina canonistica su IA e processo NM* - 2. *Canonicus AI: un GPT utile e innovativo* - 3. *Una sperimentazione comparativa con NotebookLM* - 4. *Conclusioni*.

1 - *Lo status quaestionis nella dottrina canonistica su IA e processo NM*

La riflessione ecclesiale sul tema delle intelligenze artificiali nel mondo contemporaneo ha raggiunto un notevole livello di accuratezza e profondità, attraverso gli interventi di Papa Francesco¹ e di Papa Leone XIV², la

¹ Durante il suo pontificato Papa Francesco ha tenuto una trentina di interventi in materia, di cui tre nel 2024 particolarmente significativi: **FRANCESCO**, *Messaggio per la LVII Giornata Mondiale della Pace. Intelligenza artificiale e pace*, 1° gennaio 2024, pp. 1-11; **ID.**, *Messaggio per la LVIII Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali. Intelligenza artificiale e sapienza del cuore: per una comunicazione pienamente umana*, 24 gennaio 2024, pp. 1-7; **ID.**, *Discorso del Santo Padre Francesco alla Sessione del G7 sull'Intelligenza Artificiale. Uno strumento affascinante e tremendo*, 14 giugno 2024, pp. 1-6 (i testi integrali sono tutti nel sito della Santa Sede www.vatican.va).

² Sino a ora, si contano sette interventi di Papa Leone XIV specificamente dedicati al tema del digitale e dell'intelligenza artificiale: **LEONE XIV**, *Messaggio del Santo Padre Leone XIV ai partecipanti alla Seconda Conferenza Annuale su Intelligenza Artificiale, Etica e Governance d'impresa*, 19-20 giugno 2025, pp. 1-3; **ID.**, *Messaggio del Santo Padre Leone XIV, a firma del Cardinale Segretario di Stato Pietro Parolin, in occasione dell'AI for Good*



Rome Call for AI Ethics³ e soprattutto la Nota *Antiqua et nova*⁴. Dunque l'attesa enciclica sull'argomento segnerà la possibilità di sistematizzare in modo organico i numerosi apporti fin qui intervenuti, completando una speculazione teologica, antropologica e filosofica che interessa il destino dell'umanità.

In questa sede vogliamo soffermarci su un particolare aspetto di questa riflessione, quello del possibile impatto delle IA nell'amministrazione giudiziaria della Chiesa, specificamente nelle *causae nullitatis matrimonii*. Si tratta di un tema che la Nota *Antiqua et nova*, anche solo relativamente all'attività giudiziale in generale, ha sostanzialmente eluso⁵:

Summit, 10 luglio 2025, pp. 1-2; **ID.**, *Saluto del Santo Padre Leone XIV agli Influencer e Missionari Digitali*, 29 luglio 2025, pp. 1-4; **ID.**, *Messaggio del Santo Padre Leone XIV ai partecipanti del Builders AI Forum*, 6-7 novembre 2025, pp. 1-2; **ID.**, *Messaggio del Santo Padre Leone XIV ai partecipanti al Congresso Internazionale della Pontificia Accademia per la Vita: "AI and Medicine: The Challenge of Human Dignity"*, 10-12 novembre 2025, pp. 1-3; **ID.**, *Discorso del Santo Padre Leone XIV ai partecipanti alla Conferenza "Artificial Intelligence and Care for our Common Home" organizzata da Fondazione Centesimus Annus Pro Pontifice e Strategic Alliance of Catholic Research University*, 5 dicembre 2025, pp. 1-3; **ID.**, *Messaggio di Sua Santità Papa Leone XIV per la LX Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali. Custodire voci e volti umani*, 24 gennaio 2026, pp. 1-7 (i testi integrali sono tutti nel sito della Santa Sede www.vatican.va).

³ Il documento sottoscritto il 28 febbraio 2020 dalla Pontificia Accademia per la Vita, unitamente a Microsoft, IBM e FAO (cui in seguito si sono aggiunti molti altri) segna la consacrazione dell'orientamento concettuale noto come algor-etica e stabilisce sei principi che dovrebbero guidare l'implementazione degli algoritmi per consentire un uso etico dell'IA: trasparenza, inclusione, responsabilità, imparzialità, affidabilità, sicurezza-privacy. La *Rome Call for AI Ethics* è sia edita nel sito della Santa Sede (www.vatican.va) sia disponibile in <https://www.romecall.org/>. Su tale documento cfr. **V. PAGLIA**, *Tecnologie digitali ed etica*, in *Rivista di scienze dell'educazione*, LIX (2021), pp. 68-80; **G. TRIDENTE**, *ANIMA DIGITALE*, *La Chiesa alla prova dell'Intelligenza Artificiale*, Tau Editrice, Todi, 2022, pp. 83-106; **R. SANTORO**, *Chiesa cattolica e intelligenza artificiale: dalla Rome Call for AI Ethics alle Linee guida vaticane*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (<https://riviste.unimi.it/index.php/statoechiese/article/view/28764>), n. 4 del 2025, pp. 46-52; **R. SANTORO, P. PALUMBO, F. GRAVINO**, *Diritto canonico digitale*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2024, pp. 77-84.

⁴ **DICASTERO PER LA DOTTRINA DELLA FEDE - DICASTERO PER LA CULTURA E L'EDUCAZIONE**, *ANTIQUA ET NOVA*. Nota sul rapporto tra intelligenza artificiale e intelligenza umana, 14 gennaio 2025 (testo integrale nel sito della Santa Sede www.vatican.va; d'ora in poi, nelle note, per brevità, **AN**, con l'indicazione del numero del paragrafo citato). Per un commento si veda **F. PATSCH**, «*Antiqua et nova*». *L'intelligenza artificiale al servizio della dignità umana e del bene comune*, in *La civiltà cattolica*, CLXXVI (2025), pp. 207-218.

⁵ Esso infatti non costituisce oggetto di una trattazione specifica e neppure marginale. A parte il riferimento al "diritto" come uno dei settori a livello globale che può



esso invece non è stato eluso dalla dottrina canonistica, che sulla questione dell'eventuale utilizzo dell'IA nel processo giudiziario ha già portato i suoi contributi, i quali, sebbene in fase ancora iniziale, si sono rapidamente polarizzati su due posizioni che potrebbero apparire, *prima facie*, contrapposte.

La prima posizione, in particolare, trova espressione in un significativo e interessante contributo della prof.ssa Elena Di Bernardo, docente ordinaria di diritto processuale canonico presso la Pontificia Università Lateranense, con la sua relazione dal titolo *Suggerimenti dell'Intelligenza Artificiale. Prerogative e limiti di applicabilità al processo canonico*⁶, nella quale sostiene una posizione complessivamente contraria (che trova effettivo supporto anche nell'opinione di altri Autori⁷).

La seconda posizione invece si rinviene nel contributo, assai approfondito e 'visionario' (sia detto nell'accezione positiva del termine) del dott. Paolo Rossano Aponte, sacerdote venezuelano che attualmente svolge a Bruxelles le funzioni di Promotore di Giustizia e Difensore del Vincolo presso il Tribunale Interdiocesano Francofono del Belgio, con il libro *Inteligencia artificial y nulidad matrimonial*⁸ nel quale, viceversa, si

subire l'influenza dell'IA (cfr. AN, n. 4), il documento fornisce soltanto la base etica secondo cui l'uso dell'intelligenza artificiale, in qualsiasi ambito decisionale complesso (come è anche quello giudiziario), deve sempre rispettare la dignità umana, preservare la capacità di azione umana ed evitare di sostituire il giudizio umano con la macchina (cfr. AN, nn. 42, 44-47, 70, 74, 100). Il problema dell'uso dell'IA nei sistemi giudiziari, nei quali si prendono sistematicamente decisioni, è quindi solo indirettamente affrontato nei passi in cui si presta attenzione ai temi della responsabilità morale, della trasparenza decisionale (*accountability*) e della supremazia del giudizio umano in ogni campo. Di sicuro interesse comunque è il passaggio nel documento alla nota 91, ove riportando le parole di Papa Francesco al G7, leggiamo: "Di fronte ai prodigi delle macchine, che sembrano saper scegliere in maniera indipendente, dobbiamo aver ben chiaro che all'essere umano deve sempre rimanere la decisione, anche con i toni drammatici e urgenti con cui a volte questa si presenta nella nostra vita. Condanneremo l'umanità a un futuro senza speranza, se sottraessimo alle persone la capacità di decidere su loro stesse e sulla loro vita condannandole a dipendere dalle scelte delle macchine".

⁶ La relazione è stata presentata in occasione della giornata di studio sul tema *Missione ecclesiale, persone e istituzione. In dialogo con il pensiero del prof. M.J. Arroba Conde*, tenutasi il 23 maggio 2025 a Roma presso la sede della Fondazione Primoli; al momento della chiusura del presente lavoro, era ancora inedita, ma disponibile sul canale Youtube della suddetta Fondazione (<https://www.youtube.com/watch?v=jopKplcXoJg&t=35s>).

⁷ Si tratta in particolare di R. SANTORO, P. PALUMBO, F. GRAVINO, *Diritto canonico digitale*, cit., p. 442.

⁸ P.R. APONTE, *Inteligencia artificial y nulidad matrimonial. Aplicaciones, límites y posibles escenarios en los tribunales eclesiásticos*, pubblicazione Amazon, 2025 (per le citazioni



argomenta per una posizione complessivamente favorevole.

Nondimeno, la dottrina canonistica fin qui prodotta converge su un punto fondamentale (sul quale peraltro è impossibile dissentire): l'IA non può sostituire il giudice nel corso del processo decisionale e nel giudizio finale, ma può avere esclusivamente una funzione strumentale. Si tratta di una preoccupazione particolarmente sentita anche negli ordinamenti statali⁹ e sovranazionali¹⁰ e nelle guide etiche specifiche di

dei numeri di pagina, assenti nel libro, si farà riferimento a quelli risultanti dalla lettura del file .pdf con il lettore software Calibre); si veda anche l'intervista resa dall'autore in **R. VITALE**, *Intelligenza Artificiale e Nullità Matrimoniale. Applicazioni, limiti e scenari possibili nei tribunali ecclesiastici*, in *Vox canonica*, giornale online (<https://www.voxcanonica.com/2025/09/17/intelligenza-artificiale-e-nullita-matrimoniale-applicazioni-limiti-e-scenari-possibili-nei-tribunali-ecclesiastici/>), 17 settembre 2025.

⁹ Ad esempio, con riferimento alla realtà italiana, si veda l'art. 15 della legge 23 settembre 2025, n. 132, contenente *Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale*, che nel disciplinare l'impiego dei sistemi di intelligenza artificiale nell'attività giudiziaria, stabilisce al primo comma: "Nei casi di impiego dei sistemi di intelligenza artificiale nell'attività giudiziaria è sempre riservata al magistrato ogni decisione sull'interpretazione e sull'applicazione della legge, sulla valutazione dei fatti e delle prove e sull'adozione dei provvedimenti". Inoltre, le *Raccomandazioni sull'uso dell'intelligenza artificiale nell'amministrazione della giustizia*, approvate con delibera plenaria del Consiglio Superiore della Magistratura dell'8 ottobre 2025, ispirate ai "principi di legalità, trasparenza, proporzionalità e autonomia decisionale, al fine di garantire i diritti fondamentali nonché l'indipendenza e l'imparzialità dell'azione giudiziaria", nei Considerando iniziali ricordano che i "sistemi di intelligenza artificiale possono invece essere utilizzati per supportare e non sostituire, alcune fasi preparatorie dell'attività decisionale, offrendo sintesi, suggerimenti o correlazioni informative che affiancano il ragionamento umano senza determinarne gli esiti" e che va sempre preservata "la subordinazione all'autonomia valutativa del giudice"; nel paragrafo 5, si ribadisce: "È fondamentale che l'IA non sostituisca mai il pensiero libero e critico del magistrato, né pregiudichi l'originale contributo personale alla riflessione in campo giuridico, ma lo supporti in modo trasparente e ricostruibile. Ogni output prodotto da sistema IA deve essere sempre sottoposto a riesame umano". Tali raccomandazioni offrono preziosi spunti che possono essere presi in considerazione anche per la realtà dell'attività giudiziaria nell'ambito dell'ordinamento canonico.

¹⁰ A livello normativo, nel Considerando 61 del *REGOLAMENTO (UE) 2024/1689 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 13 giugno 2024 che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale*, meglio noto come *AI Act UE*, si legge: "The use of AI tools can support the decision-making power of judges or judicial independence, but should not replace it: the final decision-making must remain a human-driven activity".



organismi internazionali¹¹, persino recentissime¹², che emerge a chiare lettere pure nelle *Linee Guida in materia di intelligenza artificiale* introdotte dalla Pontificia Commissione per lo Stato della Città del Vaticano¹³, ove

¹¹ Si veda ad esempio la *Carta etica europea sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale nei sistemi giudiziari e negli ambiti connessi* adottata dalla Commissione Europea per l'Efficienza della Giustizia (CEPEJ) nel corso della sua 31^a Riunione plenaria a Strasburgo, 3-4 dicembre 2018 (testo integrale nel sito del Consiglio d'Europa <https://rm.coe.int/carta-etica-europea-sull-utilizzo-dell-intelligenza-artificiale-nei-si/1680993348>). La Carta enuncia cinque principi fondamentali per garantire un uso responsabile dell'IA, migliorando efficienza e qualità della giustizia senza violare diritti umani: 1) rispetto dei diritti fondamentali; 2) non-discriminazione; 3) qualità e sicurezza; 4) trasparenza, imparzialità ed equità; 5) controllo da parte dell'utilizzatore. In particolare quest'ultimo principio è espresso nei seguenti termini: "Precludere un approccio prescrittivo e assicurare che gli utilizzatori siano attori informati e abbiano il controllo delle loro scelte". Da ciò ne conseguono le seguenti indicazioni: "L'utilizzo di strumenti e servizi di intelligenza artificiale deve rafforzare e non limitare l'autonomia dell'utilizzatore. I professionisti della giustizia dovrebbero essere in grado, in qualsiasi momento, di rivedere le decisioni giudiziarie e i dati utilizzati per produrre un risultato e continuare ad avere la possibilità di non essere necessariamente vincolati a esso alla luce delle caratteristiche specifiche di tale caso concreto".

¹² Da ultimo, si vedano specificamente le *Guidelines for the use of AI systems in courts and tribunals* pubblicate nel dicembre 2025 dall'UNESCO (testo integrale in <https://www.unesco.org/en/articles/guidelines-use-ai-systems-courts-and-tribunal>), che nascono da una consultazione globale con oltre 36.000 operatori giudiziari in 160 paesi, per garantire che l'IA supporti la giustizia senza sostituire il giudizio umano, rispettando stato di diritto e diritti fondamentali. Il documento, che mira a fornire orientamenti pratici sia a livello organizzativo (tribunali) che individuale (giudici e personale) per prevenire rischi come pregiudizi, discriminazioni ed errori, elenca 15 principi universali per sviluppo e l'uso dell'IA nei tribunali. Fra essi, al n. 13, figura l'"Human oversight and decision-making: Judges and magistrates should not delegate any part of their mandate or rely exclusively on AI systems to adopt decisions or automate entire processes that may negatively impact the rights of individuals or communities. They should preserve the possibility of human intervention in all decision-making processes where AI systems are deployed. AI tools must not replace the decision-maker's independent analysis of facts, law, and evidence". Inoltre, nella sezione contenente le raccomandazioni per i singoli individui facenti parte del sistema giudiziario, si afferma a chiare lettere: "3.2.1. Avoid overreliance on AI systems to make substantive decisions. Judges and magistrates should not rely entirely on AI systems to make decisions on the merits of a case nor to decide on procedural issues that may affect human rights; instead, use AI tools' outputs to complement the legal analysis undertaken with other methods and sources of information. The judicial decision is not a mere output, but a decision that is taken in a process". Infine, lapidarie e davvero eloquenti le parole conclusive di tutto il documento: "In sum, the judiciary should aim to use AI tools to enhance, rather than replace, human judgment".

¹³ PONTIFICIA COMMISSIONE PER LO STATO DELLA CITTÀ DEL VATICANO, Decreto 16



all'art. 12 leggiamo:

§ 1 I sistemi di intelligenza artificiale possono essere utilizzati esclusivamente per l'organizzazione e semplificazione del lavoro giudiziario, nonché per la ricerca giurisprudenziale e dottrinale.

§ 2 È riservata esclusivamente al magistrato la decisione sulla interpretazione della legge, sulla valutazione dei fatti e delle prove e sull'adozione di ogni provvedimento.

Tale preoccupazione diviene dunque imprescindibile nell'ordinamento canonico relativamente al processo di nullità matrimoniale, tenuto conto della peculiare natura e dello scopo dello stesso¹⁴. In quest'ottica, l'acronimo AI (anglofono), *in foro Ecclesiae* può sciogliersi soltanto in *Auxilii Instrumentum*.

Dove invece la posizione degli studiosi diverge è sulla misura della strumentalità dell'IA, cioè sulla minore o maggiore estensione degli ambiti nei quali ipotizzarne l'uso: assai ridotta secondo la prof.ssa Di Bernardo, più estesa secondo il dott. Aponte¹⁵.

dicembre 2024, n. DCCII - *Linee Guida in materia di intelligenza artificiale* (testo integrale in www.vatican.va). Peraltro, ai sensi dell'art. 1, § 3, esse producono effetti soltanto per il Governatorato dello Stato della Città del Vaticano e per le attività svolte dal Governatorato nelle zone previste dagli articoli 15 e 16 del Trattato Lateranense, ma in assenza di un quadro normativo più specifico possono costituire una fonte di ispirazione e fornire coordinate utili per le riflessioni nella materia *de qua*.

¹⁴ Osservano **R. SANTORO, P. PALUMBO, F. GRAVINO**, *Diritto canonico digitale*, cit., p. 442: «Poco hanno in comune tali sistemi con lo spirito e la carne della giustizia canonica, con l'*equitas* canonica e l'applicazione della legge *dulcore misericordie temperata* che deve guardare al particolare delle singole vicende, con la ricerca costante e continua delle strade per condurre ogni fedele alla *salus animarum*, con un esercizio della giustizia come carità, con un processo canonico sinodale, con la necessità di dover esporre in sentenza le motivazioni, in diritto e in fatto, sulle quali si fonda la parte dispositiva della sentenza, con il necessario discernimento che si deve realizzare ogni volta che si giunge ad una decisione, anche attraverso l'ascolto mutuo dei giudici, per una ricerca comune della verità. Per giudicare, ricorda Francesco: "Ci vuole scienza, ci vuole capacità di ascolto; soprattutto [...] ci vuole preghiera per giudicare bene", tutte attività che richiamano la relazione, tanto umana quanto divina, e non certo quella affidata al calcolo di una macchina».

¹⁵ Scrive **P.R. APONTE**, *Inteligencia artificial*, cit., p. 48: "Las aplicaciones de IA en derecho pueden clasificarse en tres grandes categorías: (1) automatización de tareas repetitivas (como clasificación de documentos o búsqueda de jurisprudencia), (2) asistencia en la toma de decisiones mediante sistemas expertos, y (3) predicción de resultados jurídicos". Noi ci occuperemo in questo contributo fondamentalmente del secondo aspetto, non richiedendo il primo - ossia l'automatizzazione di compiti ripetitivi - necessariamente un'IA per essere espletato efficientemente con tecnologie digitali e il terzo, quello della giustizia predittiva, esulando completamente, a nostro avviso,



La prima, infatti, pur riconoscendo che l'IA, se opportunamente regolamentata, potrebbe “rappresentare una risorsa preziosa”, tuttavia ne ammette l'utilizzo esclusivamente in ruoli ancillari (come, ad esempio, l'analisi correlata dei dati di causa, che porterebbe a efficienza e celerità del lavoro giudiziale, il supporto per l'esame dei precedenti canonici e dei principi giuridici, l'automazione di compiti ripetitivi, come la gestione documentale, con riduzione di tempi e costi della giustizia)¹⁶.

Tuttavia, seguendo questa proposta, si finisce per circoscrivere eccessivamente l'impiego delle IA - già ora, del resto, con il ricorso a un computer, a qualche software di uso comune e con l'accesso a internet si potrebbero ottenere buona parte di quei risultati - e per denegarlo proprio in quelle capacità generative di conoscenza che costituiscono non soltanto la loro cifra peculiare¹⁷, ma lo straordinario valore aggiunto

dalla possibilità di applicazione ai giudizi di nullità matrimoniale: infatti in essi entrano in gioco una serie di variabili non riconducibili a una 'prevedibilità algoritmica' - legate, ad esempio, alla assoluta peculiarità, eterogeneità e complessità delle vicende coniugali, spesso dolorosissime e drammatiche, portate in tribunale, alla diversa sensibilità giuridica, pastorale e umana tra i giudici nel discernerne o all'eventuale ricorso all'*aequitas canonica* - che quindi non consentono un'implementazione sensata di algoritmi predittivi sull'esito della causa.

¹⁶ Per una ampia, sebbene non esaustiva, elencazione di compiti (vengono offerti ben dodici esempi) nei quali impiegare sistemi di IA e che possono rientrare fra quelli limitati non incidenti potenzialmente sull'attività valutativa del giudice, si vedano **CSM, Raccomandazioni**, cit., pp. 7-8: si tratta di “una zona grigia tra attività propriamente giudiziarie e attività organizzative o accessorie, rispetto alle quali l'utilizzo dell'IA può essere considerato compatibile con l'ordinamento vigente”.

¹⁷ Le IA vengono classificate in: 1) *predittive*, quando analizzano dati storici e attuali per prevedere eventi futuri, come tendenze di mercato o comportamenti degli utenti, utilizzando modelli statistici e algoritmi di machine learning; 2) *generative*, quando creano contenuti originali, come testi, immagini o musica, imitando stili e strutture esistenti grazie a modelli come le reti neurali generative; 3) *agentiche*, quando sono progettate per agire in modo autonomo, prendere decisioni e svolgere attività complesse verso un obiettivo specifico, con supervisione umana minima; 4) *percettive*, quando interpretano dati sensoriali (immagini, suoni, eccetera) per comprendere l'ambiente circostante, come nei sistemi di riconoscimento facciale o nei veicoli autonomi; 5) *simboliche*, quando risolvono problemi usando rappresentazioni logiche e regole, come nei sistemi esperti che supportano decisioni in ambiti specialistici; 6) *conversazionali*, quando comprendono e generano linguaggio naturale per interagire con gli utenti, come nei chatbot e assistenti virtuali, utilizzando tecniche di elaborazione del linguaggio naturale (*Natural Language Processing*, NLP). In questa sede, quando parleremo di IA, si farà riferimento a quella generativa e conversazionale basata su modelli LLM (*Large Language Model*) accessibili tramite chatbot, come ChatGPT di OpenAI. Un LLM è un tipo avanzato di intelligenza artificiale specializzato nello svolgere compiti come la traduzione, la



rispetto ai precedenti mezzi digitali già disponibili, anche in ambito processuale¹⁸.

D'altronde, i due principali argomenti sviluppati per opporsi, relativamente a questo specifico profilo generativo, a un utilizzo più ampio delle IA a causa di una asserita "sostanziale conflittualità applicativa", pur partendo da una lodevole preoccupazione per la tutela dei principi fondamentali della giustizia della Chiesa¹⁹, non appaiono del tutto

classificazione, la comprensione, la generazione di testo e la risposta a domande in modo conversazionale, rendendo possibile una comunicazione che approssima quella umana. Questi modelli utilizzano tecniche di machine learning, in particolare il deep learning, e sono addestrati su enormi quantità di dati testuali per riconoscere schemi complessi nel linguaggio naturale rilevandone le regolarità statistiche. Sono basati su una particolare architettura di rete neurale chiamata *Transformer* - da cui i sistemi *Generative Pre-trained Transformer*, GPT -, che permette di comprendere le relazioni tra parole e frasi in un contesto ampio e flessibile, rispondendo anche a input non predefiniti, senza bisogno di istruzioni rigide. Per un'analisi più dettagliata delle modalità di funzionamento, si rinvia all'ultimo libro di **P. BENANTI**, *L'uomo è un algoritmo. Il senso dell'umano e l'intelligenza artificiale*, Lit, Roma, 2025, pp. 32-41, nonché a **E. FALETTI, G. TROVATO**, *Diritto canonico e machine learning: il caso del robot SanTO*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., n. 11 del 2025, pp. 158-160.

¹⁸ Su tale capacità, osservava **FRANCESCO**, *Discorso del Santo Padre Francesco alla Sessione del G7*, cit., p. 5, che «la cosiddetta intelligenza artificiale generativa, in senso stretto, non è propriamente "generativa". Quest'ultima, in verità, cerca nei *big data* delle informazioni e le confeziona nello stile che le è stato richiesto. Non sviluppa concetti o analisi nuove. Ripete quelle che trova, dando loro una forma accattivante. E più trova ripetuta una nozione o una ipotesi, più la considera legittima e valida. Più che "generativa", essa è quindi "rafforzativa", nel senso che riordina i contenuti esistenti, contribuendo a consolidarli, spesso senza controllare se contengano errori o preconcetti». La definizione alternativa offerta appare in realtà riduttiva. Se il funzionamento del complesso meccanismo dell'intelligenza artificiale generativa è, sia pur in modo un po' semplicistico, riconducibile all'immagine, ormai abusata, del cosiddetto 'pappagallo stocastico', ciò non toglie che analisi nuove possano scaturire dall'elaborazione dell'IA, debitamente sollecitata con prompt efficaci: di ciò ne offriremo la dimostrazione a breve.

¹⁹ Fra le preoccupazioni che hanno agitato gli autori che si sono occupati del tema, vi è stata quella della potenziale violazione del diritto di difesa, sia pure da diverse angolazioni. Così la prof.ssa Di Bernardo sottolinea che tale violazione si potrebbe determinare "quando si utilizza l'intelligenza artificiale per generare prove fittizie (immagini, video deepfake) dannose o manipolatorie a danno della controparte e dell'accertamento della verità": osserviamo che si tratta di un problema che le IA hanno soltanto aggravato, ma non peculiare del loro uso, *rectius* abuso, visto che già da tempo esisteva in generale con riferimento alle cosiddette prove digitali (si veda da ultimo **R. SANTORO, P. PALUMBO, F. GRAVINO**, *Diritto canonico digitale*, cit., pp. 418-420; sul tema, in precedenza, cfr. **P. PALUMBO**, *Marriage and canonical process in the digital era*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., n. 9 del 2022, pp. 120-126; **A. GIRAUDDO**, *Prove e nuove tecnologie nel processo canonico*, in **AA. VV.**, *Matrimonio e processo: la sfida del*



progresso scientifico e tecnologico, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2016, pp. 273-294; **R. PALOMBI**, *Valore probatorio dei mezzi di comunicazione elettronica nel processo matrimoniale canonico*, in *Veritas non auctoritas facit legem. Studi di diritto matrimoniale in onore di Piero Antonio Bonnet*, a cura di G. DALLA TORRE, C. GULLO, G. BONI, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2012, pp. 375-388). Altri ritengono che una compromissione delle garanzie processuali tutelate dai cann. 1481-1490 CIC-83 discenderebbe dall'„affidare ad un sistema artificiale decisioni che implicano una profonda comprensione delle circostanze individuali”; il che “solleva questioni etiche e giuridiche. Inoltre, la mancanza di coscienza ed empatia nell'IA costituisce un ostacolo insormontabile per il suo impiego in ambiti che richiedono sensibilità e capacità di valutazione soggettiva. Quanto sopra esposto ci porta a considerare una probabile ed eventuale lesione del diritto di difesa” (così, **F. LACAGNINA**, *L'IA nel diritto canonico: un alleato o una minaccia per la giustizia ecclesiastica*, in *Vox canonica*, giornale online (<https://www.voxcanonica.com/2025/04/07/lia-nel-diritto-canonico-un-alleato-o-una-minaccia-per-la-justizia-ecclesiastica/>), 7 aprile 2025: ma, come vedremo diffusamente a breve, simili osservazioni perdono qualsivoglia costrutto nel momento in cui si abbandona il paradigma dell'IA-decisore'. E difatti lo stesso dott. Aponte, nell'evidenziare come i problemi della mancanza di trasparenza algoritmica, quello dei bias cognitivi, quella della sostituzione di un giudice con un'IA e quindi di una disumanizzazione del processo potrebbero comportare violazioni del diritto di difesa, al contempo li risolve quando rammenta che nell'ambito della normativa della Santa Sede contenuta nelle Linee Guida sull'uso dell'IA, all'art. 12 già citato si consente l'uso dell'intelligenza artificiale in ambito giudiziario solo per ottimizzare la gestione del lavoro e facilitare la ricerca di giurisprudenza e dottrina, stabilendosi così un limite chiaro per cui l'interpretazione della legge, la valutazione dei fatti e delle prove, nonché il processo decisionale giuridico, sono di esclusiva competenza del magistrato e l'IA può solo fungere da strumento di supporto (cfr. **P.R. APONTE**, *Intelligenza artificial*, cit., p. 90). Infine, secondo la prof.ssa Di Bernardo “è chiaro che qualora una delle parti del processo si avvalga dell'uso dell'intelligenza artificiale, uso non regolamentato, per esporre contenuti in ambito difensivo, questo modus operandi potrebbe alterare l'equilibrio epistemico e dialogico determinato dalla collaborazione paritaria alla ricerca della verità e comportare severe distorsioni o compromissioni del diritto alla difesa con uno spostamento dell'interazione da rapporti delle relazioni umane a quello con le macchine”: sul punto ci permettiamo di dissentire. Infatti, il comportamento di ricorrere all'uso delle capacità generative delle IA in ambito difensivo (ad esempio per reperire argomenti per la redazione di una parte *in facto* di un *Restrictus* attraverso l'analisi del Sommario di atti di causa o per replicare all'atto difensivo di un avvocato di controparte o di un D.V) consiste soltanto nel servirsi di uno strumento professionale più sofisticato per costruire le proprie argomentazioni, che richiede senz'altro competenze specifiche per il suo impiego, ma che anche tutti gli altri soggetti del processo hanno la possibilità paritaria di acquisire: se al contrario non sono in grado di utilizzarlo per mancanza di cognizione e formazione, che ogni operatore di giustizia ha il dovere normativo e deontologico di mantenere sempre costantemente aggiornata, non possono che imputare a se stessi la negligenza da cui deriva la loro imperizia (ed eventualmente la soccombenza nel confronto dialettico). Ricordiamo che l'art. 101, § 1, DC dispone: “Salvo partium iure sese personaliter defendendi, tribunali obligatio incumbit providendi ut uterque coniux sua



persuasivi. Infatti le obiezioni al loro uso cadono, a nostro avviso, nel momento in cui si inquadra la questione tenendo conto che l'IA non opera come potenziale sostituto del giudice (ossia come un 'decisore autonomo'), ma come elemento di supporto e potenziamento cognitivo a servizio del giudice umano (appunto, come un mero *instrumentum*).

In primo luogo si argomenta che l'IA è "controepistemica", incapace di ricercare la "verità reale" e produttrice di una "pseudo-verità digitale" che stravolgerebbe la giustizia canonica. Osserviamo tuttavia che l'IA non è incaricata di 'trovare la verità'. Come *instrumentum*, l'IA non produce 'verità', ma elabora dati per far emergere, ad esempio, schemi di ragionamento o incongruenze fattuali all'interno degli atti processuali (*ex actis et probatis*). Essa può, ad esempio, analizzare pagine e pagine di interrogatori, documenti, perizie per evidenziare contraddizioni cronologiche o fattuali che potrebbero sfuggire all'analisi umana: il che può rivelarsi assai utile nei Sommari di causa particolarmente corposi, come di regola avviene per i giudizi fra parti in contenzioso o che hanno percorso vari gradi di impugnative. Questo output non è una "verità digitale", ma un sussidio analitico che il giudice umano, e solo lui, userà nel suo libero apprezzamento per formare il proprio convincimento. Lungi dall'essere "controepistemica", l'IA così intesa è uno strumento che potenzia la capacità del giudice di fondare la sua decisione sulla totalità degli atti, aiutandolo nella ricerca della verità.

In secondo luogo si sottolinea che l'IA è priva di "coscienza", "sensibilità" e "libero apprezzamento" (can. 1608, § 3, CIC-83); non può emulare il ragionamento umano né raggiungere la "certezza morale" (can. 1608, § 1, CIC-83), e non fa altro che "ridurre la giustizia a un calcolo algoritmico, senza considerare il contesto umano e spirituale"²⁰. Ma se si

iura auxilio personae competentis tueri valeat, potissimum si agatur de causis peculiaris difficultatis". E l'art. 111, § 2, DC aggiunge sempre a proposito di avvocati e procuratori: "Si autem iidem impares officio ob imperitiam, amissam bonam fedem, negligentiam vel abusus reperti fuerint, Episcopus Moderator vel coetus Episcoporum, mediis aptis adhibitis, provideat, non esclusa, si casus ferat, prohibitionem a patrocinio exercenda in suo tribunali". Sul fatto che le conoscenze e la capacità di utilizzare tali strumenti siano destinate a diventare parte del bagaglio culturale e tecnico standard del professionista medio e sulle conseguenze per il loro mancato impiego sul piano della responsabilità civile e deontologica, si veda specificamente **A.M. GAMBINO**, *La responsabilità dell'Avvocato per mancato utilizzo della IA*, in *Diritto Mercato Tecnologia*, Rivista telematica (https://www.dimt.it/wp-content/uploads/2025/12/2025_12_01-Gambino-completo-1.pdf), 1° dicembre 2025, pp. 1-5.

²⁰ Cfr. anche la posizione sopracitata di **R. SANTORO**, **P. PALUMBO**, **F. GRAVINO**, *Diritto canonico digitale*, cit., p. 442, nonché, dello stesso avviso, anche **F.**



abbandona la prospettazione dell'IA come giudice, ancora una volta l'obiezione cede il passo. È ovvio e pacifico che l'IA non possieda coscienza o sensibilità; tuttavia essa non è chiamata a raggiungere la certezza morale, ma semplicemente a fornire elementi analitici perché il giudice la raggiunga. Proprio per questo, in quanto mero *instrumentum*, la decisione, la valutazione, l'acquisizione della certezza morale e l'esercizio del libero apprezzamento rimangono prerogative esclusive, integre e insostituibili del giudice umano. L'IA non si sostituisce al procedimento logico, conoscitivo e valutativo del giudice, ma lo assiste, come abbiamo detto, in fasi preliminari, potenziandolo. Un algoritmo può individuare, ad esempio, lacune istruttorie da colmare o incoerenze logico-argomentative negli atti difensivi degli avvocati e/o del difensore del vincolo (anche questo lo vedremo a breve), funzionando come una specie di 'scanner di completezza istruttoria e di coerenza logica' in modo più rapido e talora efficiente di un essere umano, soprattutto, lo ribadiamo, in cause a elevata complessità, magari con centinaia e centinaia di pagine da compulsare. Questo non "meccanizza" l'attività giudiziale; al contrario, integra le risorse cognitive umane e le coadiuva, con miglioramento della qualità epistemica della base probatoria e decisionale, evitando che magari sfugga, talvolta anche per un bias tipicamente umano²¹, qualche profilo 'affogato' nelle carte processuali o in capziose e suggestive argomentazioni dei difensori, e permettendo al giudice di dedicare più tempo e profondità di analisi agli aspetti personalistici, al discernimento e all'ascolto delle parti, valorizzando, anziché deprimere, il contesto umano e

LACAGNINA, *L'IA nel diritto canonico*, cit., che circoscrive di conseguenza l'uso dell'IA alla gestione documentale e archivistica, velocizzando il reperimento delle fonti, e all'analisi giurisprudenziale, agevolando una ricerca più rapida, mirata, accurata.

²¹ Scrive P.R. APONTE, *Inteligencia artificial*, cit., p. 66 s.: "En primer lugar, la IA permite reducir la influencia de factores subjetivos que, de manera inevitable, pueden afectar a los operadores jurídicos humanos. Fatiga, prejuicios inconscientes, experiencias previas, presiones externas o internas pueden condicionar el modo en que se interpretan los testimonios, se valoran las pruebas o se aplican ciertos criterios normativos. Si bien el juez canónico actúa bajo criterios de equidad y discernimiento iluminado por la fe, no deja de ser humano y, por ende, falible. Al delegar ciertas funciones de análisis inicial de datos en sistemas de IA, por ejemplo, agrupación de testimonios, verificación de la consistencia documental, clasificación de hechos según las causales de nulidad invocadas, se logra un primer filtro objetivo que puede servir de apoyo al juez. Esto no elimina el juicio personal, pero sí lo orienta con base en parámetros uniformes, detectando posibles errores o vacíos que de otro modo podrían pasar desapercibidos".



spirituale²².

In buona sostanza, un uso ponderato e responsabile di questi nuovi strumenti, pur in assenza di un quadro normativo specifico²³, non minaccia l'essenza della giustizia della Chiesa²⁴, ma può anzi servirla

²² Cfr. P.R. APONTE, *Inteligencia artificial*, cit., p. 87, nonché pp. 64-65, 96.

²³ Secondo P.R. APONTE, *Inteligencia artificial*, cit., pp. 91, 95-96, sarebbe opportuna la formulazione di norme chiare da parte delle Conferenze episcopali di ciascun paese, nonché la supervisione dottrinale dei dicasteri competenti, per prevenire deviazioni, manipolazioni o ingiusti automatismi. A nostro avviso, un uso consapevole degli strumenti di IA da parte dei giudici ecclesiastici e degli altri operatori di giustizia, che si può ottenere con la debita formazione anche in appositi corsi, non rende assolutamente necessaria l'emanazione di nuove norme giuridiche ad hoc (sicuramente comunque non specifiche a livello di Conferenze episcopali nazionali, per evitare frammentazioni normative che potrebbero disorientare e che appaiono inopportune per un tema così 'universale' per la Chiesa cattolica). Potrebbero anche essere sufficienti, in prima battuta, semplici *Litterae Circulares* del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, che offrano una serie di linee guida sicure per chi deve approcciarsi a utilizzare questi strumenti nei processi canonici, uniformando le prescrizioni, in attesa di eventuali provvedimenti normativi da parte dei dicasteri competenti.

²⁴ Altre obiezioni amminicolari, o meglio preoccupazioni - condivise come si è visto pure dal dott. Aponte e in parte dai citati autori del volume *Diritto canonico digitale* - relativamente all'impiego dell'IA in ambito giudiziario, paiono anch'esse non dirimenti e comunque superabili. Si tratta in particolare dei problemi: 1) dell'opacità degli algoritmi (cosiddetta black box); 2) dei bias; 3) dell'impossibilità di motivare la sentenza, garantendo la responsabilità (accountability); 4) dell'abuso di dati sensibili. Infatti, quanto alla prima obiezione, il campo dell'Explainable AI (XAI) sviluppa modelli che possono fornire le ragioni delle loro conclusioni. Inoltre i modelli più recenti degli LLM generalisti, in modalità *Thinking*, mostrano all'utente 'in chiaro' una buona parte della catena dei passaggi logici del 'ragionamento'. In ogni caso, non è l'algoritmo a dover essere trasparente, ma il giudice. L'obbligo di motivazione ricade su di lui, che deve spiegare come ha utilizzato, in caso, gli esiti dello strumento di IA per formare il proprio convincimento, così come oggi spiega come valuta una perizia. Quanto alla seconda obiezione, anche i giudici umani sono soggetti a bias cognitivi. Un algoritmo, a differenza di una mente umana, può essere auditato, corretto e testato per ridurre la distorsione. Il timore del "pappagallo stocastico" appare comunque una semplificazione: sebbene l'IA non comprenda semanticamente, la sua capacità di elaborazione sintattica e statistica su vasti *corpora* di testi è uno strumento potente per l'analisi documentale, la cui affidabilità rimane sempre soggetta alla verifica del giudice. Inoltre, tanto per evitare bias, quanto per evitare allucinazioni e/o output controepistemici al diritto canonico, alla teologia e all'antropologia cristiana, è sufficiente strutturare una base di conoscenza coerente e un prompt altamente efficace per estrarla (anche questo lo dimostriamo a breve). Quanto alla terza obiezione, l'accountability rimane interamente e indiscutibilmente in capo al giudice. Se egli fonda la sua decisione su un'analisi errata prodotta da uno strumento IA, la responsabilità dell'errore è senz'altro sua, per non aver vigilato e verificato adeguatamente il supporto decisionale che ha scelto di utilizzare.



meglio, potenziandone l'esercizio a un livello cognitivo e analitico avanzato, in vista pur sempre del fine ultimo della *salus animarum* dei fedeli che sottopongono le loro vicende umane al processo di nullità matrimoniale.

Ecco allora che non avvalersi delle capacità generative delle IA - non 'usare i loro talenti' - costituirebbe a nostro avviso una preziosa occasione perduta, un vero e proprio spreco di potenzialità, come cercheremo di dimostrare nei prossimi paragrafi.

Più condivisibile pertanto appare la posizione maggiormente aperta del dott. Aponte, il quale prefigura scenari di applicazione di ben diversa ampiezza. Al di là di alcuni ambiti di utilizzo prospettati che, come dicevamo, già ora con l'uso di appositi software anche non supportati dall'IA potrebbero essere esplorati in modo più che soddisfacente²⁵,

Quanto alla quarta obiezione inerente le possibili violazioni della privacy, essa può trovare una semplice soluzione tecnica con l'anonimizzazione dei dati della causa - analogamente a quando le sentenze vengono pubblicate su riviste di settore - attraverso appositi software, da impiegare naturalmente offline, per poi trasmettere all'IA online gli atti della causa depurata da ogni riferimento alle parti. Inoltre si tenga conto che la sempre più frequente messa a disposizione di modelli LLM open source (a oggi, si pensi, ad esempio, a Llama 3 di Meta, Qwen 3 di Alibaba, Gemma 2/3 di Google, DeepSeek v. 3.2 di DeepSeek oppure OpenAI gpt-oss di OpenAI) utilizzabili scollegati dalla rete, attraverso piattaforme di gestione locale (come Ollama o LM Studio), da un canto, e la disponibilità a prezzi relativamente accessibili di hardware di fascia alta per farli funzionare, dall'altro, consente già ora, e sempre più in futuro, l'installazione di un sistema di IA operante sul proprio computer senza connessione a internet, superando così i problemi specifici (fermi restando, naturalmente, gli altri obblighi in materia di raccolta, trattamento e conservazione dei dati sensibili in base alle normative canoniche e alle varie normative degli ordinamenti statali e sovranazionali: oltre che il can. 220 CIC-83, si vedano in particolare, **PONTIFICIA COMMISSIONE PER LO STATO DELLA CITTÀ DEL VATICANO**, Decreto 30 aprile 2024, n. DCLVII - *Regolamento Generale sulla protezione dei Dati personali* (testo integrale nel sito dello Stato della Città del Vaticano www.vatican-state.va), nonché per la realtà nazionale italiana, il **REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)**, disponibile in <https://www.garanteprivacy.it/il-testo-del-regolamento>.

²⁵ In particolare, **P.R. APONTE**, *Inteligencia artificial*, cit., pp. 50-51, 56, 63-65, si sofferma, relativamente al lavoro di notai e cancellieri sulla classificazione, organizzazione e archiviazione automatica dei documenti, sulla gestione di scadenze nonché di avvisi automatici e notifiche, con alleggerimento delle attività ripetitive o di routine, mentre, relativamente al lavoro di avvocati, sull'assistenza nella redazione preliminare dei libelli, suggerendo elementi essenziali (attore, convenuto, foro competente, motivi invocati, eccetera), rilevando incongruenze.



dal punto di vista specifico delle capacità generative delle intelligenze artificiali egli rimarca, fra gli aspetti che ci paiono particolarmente degni di attenzione, la potenziale utilità: 1) per supportare l'avvocato nell'individuazione dei motivi di nullità di una determinata vicenda e il giudice nella valutazione preliminare di sussistenza dei presupposti sufficienti per l'ammissione della causa alla procedura *brevior*²⁶; 2) per rilevare, sempre in modo ausiliare e orientativo del giudice (ma anche del perito e del difensore del vincolo), contraddizioni od omissioni significative nelle dichiarazioni delle parti e dei testimoni, creando una sorta di mappa di incongruenze e discrepanze, eventualmente da sanare in un'ulteriore udienza istruttoria²⁷; 3) per evidenziare, in relazione alle perizie psicologiche, potenziali contraddizioni interne o discrepanze con le testimonianze delle parti e per suggerire criteri di valutazione in conformità con la dottrina canonica sull'*incapacitas*, sempre sotto la direzione del perito umano e del giudice²⁸; 4) per generare automaticamente bozze di decreti e ordinanze o schemi di sentenza²⁹ (estraendo dati rilevanti da atti, relazioni di esperti e giurisprudenza, e proponendo quadri argomentativi per facilitarne la stesura³⁰), che dovranno poi essere personalizzati dal giudice³¹; 5) per l'analisi giurisprudenziale, in quanto addestrando modelli su decisioni di un singolo tribunale ecclesiastico, l'IA potrebbe suggerire schemi argomentativi o linee di ragionamento che sono state ricorrenzemente accettate in casi con causali simili, in pratica estrapolando

²⁶ Cfr. P.R. APONTE, *Inteligencia artificial*, cit., pp. 51, 83.

²⁷ Cfr. P.R. APONTE, *Inteligencia artificial*, cit., pp. 53, 85, 88, il quale conclude: "Con este tipo de integración, la inteligencia artificial puede ser una aliada significativa en la fase probatoria, mejorando la calidad de los juicios sin comprometer la dignidad de las personas ni el carácter pastoral del derecho canónico".

²⁸ Cfr. P.R. APONTE, *Inteligencia artificial*, cit., p. 87.

²⁹ Cfr. P.R. APONTE, *Inteligencia artificial*, cit., p. 65.

³⁰ Così testualmente P.R. APONTE, *Inteligencia artificial*, cit., p. 89.

³¹ Ammonisce infatti P.R. APONTE, *Inteligencia artificial*, cit., p. 88 s., che, dal punto di vista sostanziale-contenutistico, "se desaconseja el uso de la inteligencia artificial de forma generalizada en la redacción de sentencias. Primero, la IA carece de la capacidad de emitir juicios prudenciales o de alcanzar la certeza moral requerida para la emisión de una sentencia, como establece el Código de Derecho Canónico. Este juicio requiere no solo un análisis lógico de los hechos, sino también una valoración ética y espiritual que trasciende las capacidades algorítmicas. Además, la redacción de sentencias no es solo un ejercicio técnico. Implica interpretar y aplicar normas canónicas con un profundo sentido pastoral y humano, algo que no puede delegarse a un sistema automatizado. La justicia, debe ir acompañada de la caridad, evitando que se reduzca a una fría aplicación de normas".



una serie di principi dal *corpus* dei precedenti di un determinato *forum Ecclesiae*³².

Aggiungiamo che nel momento in cui si apre la porta, e noi non vediamo motivi di contrarietà, all'uso dell'IA per l'individuazione di contraddizioni di un atto di causa, tanto intrinseche (intese come contraddizioni logico-argomentative interne all'atto), quanto estrinseche (intese come contraddizioni con gli altri *acta et probata*), questa opzione può tornare di utilità non solo relativamente ai verbali degli interrogatori delle parti e dei testimoni e alle perizie (d'ufficio e di parte), ma anche ai *Restrictus* dei patroni, alle *Animadversiones* del difensore del vincolo e alla stessa sentenza, qualora se ne voglia fare oggetto di impugnazione³³.

Va da sé che un simile impiego delle IA postula che il fascicolo del processo sia interamente digitale: i tempi d'altronde appaiono maturi per

³² Cfr. P.R. APONTE, *Inteligencia artificial*, cit., pp. 51, 67, 89, il quale rileva che tale materiale potrebbe essere utile anche per favorire una maggiore uniformità giurisprudenziale nonché per supportare la formazione giudiziaria dei giovani giudici. Abbiamo visto che l'art. 12 delle *Linee Guida in materia di intelligenza artificiale* della Pontificia Commissione per lo Stato della Città del Vaticano riconosce l'utilizzo dell'IA "per la ricerca giurisprudenziale e dottrinale". Tuttavia, secondo CSM, *Raccomandazioni*, cit., p. 8, «laddove i sistemi siano progettati per selezionare automaticamente la giurisprudenza "più rilevante", per suggerire orientamenti interpretativi prevalenti o per generare schemi motivazionali basati su pattern ricorrenti, si configura un impiego che incide potenzialmente sull'attività valutativa e sull'indirizzo giuridico» e quindi non può trovare applicazione la deroga prevista dall'art. 6, par. 3, dell'*AI Act UE* per i sistemi ad alto rischio (sul punto, si veda la nota 35). Inoltre si rammenta: "In ogni caso, l'output prodotto deve essere oggetto di valutazione e verifica autonoma da parte del magistrato, quale titolare esclusivo della funzione giurisdizionale. L'automazione della ricerca non può sostituire la sensibilità giuridica necessaria alla contestualizzazione del precedente. È poi necessario che le banche dati giurisprudenziali messe a disposizione del magistrato garantiscano una base dati completa, non discriminatoria e aggiornata, ovvero prevedano forme di controllo e supervisione da parte della magistratura nella fase della selezione, classificazione e aggiornamento delle sentenze. La qualità, la neutralità e l'accessibilità della banca dati sono condizioni essenziali per un uso corretto e costituzionalmente compatibile dell'intelligenza artificiale in ambito giudiziario".

³³ Fra i dieci esempi di possibile uso corretto dei sistemi di IA, le citate *Guidelines* dell'UNESCO, a p. 30, indicano, ai nn. 6-10, i seguenti: 1) esplorazione iniziale di argomenti, finalizzata a successive fasi di ricerca su fonti affidabili; 2) brainstorming di idee; 3) strutturazione di argomentazioni; 4) esplorazione di spiegazioni alternative o critiche su specifici punti di diritto; 5) generazione di sintesi, fermo restando l'obbligo di verificare sempre l'accuratezza dell'output. Esse comunque ricordano, al termine delle esemplificazioni, che "AI tools are not a substitute for qualified legal reasoning, human judgment, or tailored legal advice".



tale soluzione³⁴.

In conclusione, in quanto mero strumento, peraltro classificato “ad alto rischio” dalle normative secolari³⁵, da usarsi quindi sempre con la massima vigilanza³⁶ onde evitare sconfinamenti in terreni incompatibili con l’azione giudiziaria e pastorale della Chiesa³⁷, l’IA nel processo

³⁴ Espressamente dell’avviso, da ultimo, **R. SANTORO, P. PALUMBO, F. GRAVINO**, *Diritto canonico digitale*, cit., pp. 433-435, i quali riferiscono che in Italia, ad esempio, diversi tribunali ecclesiastici già adesso consentono il deposito telematico delle difese di avvocati e difensore del vincolo, tramite PEC. Sul tema si rinvia anche a **G. MARGHERITA**, *La telematicità degli atti processuali: incidenza del PCT nel processo canonico*, in *Cammino Diritto*, Rivista telematica (https://rivista.camminodiritto.it/public/pdfarticoli/10976_2-2025.pdf), 27 febbraio 2025, pp. 1-15; **ID.**, *La digitalizzazione degli atti introduttivi nel processo ordinario: comparazione simultanea tra processo telematico e ordinamento canonico*, in *Cammino Diritto*, cit., pp. 1-28; **ID.**, *Il processo telematico nell’ordinamento canonico. Prospettive comparatistiche degli atti introduttivi con il processo civile telematico e i possibili riscontri nello “ius canonicum”*, Marcianum, Venezia, 2024; **P. PALUMBO**, *Marriage and canonical process*, cit., pp. 126-127. Favorevole pure **P.R. APONTE**, *Inteligencia artificial*, cit., pp. 42, 56-62, il quale ritiene che anche sotto questo profilo l’IA possa venire in aiuto in modo decisivo e riferisce di alcune esperienze della realtà americana, fra cui due oltremodo interessanti, *Canonical*, già operativa, e *Connubii*, di imminente lancio, entrambe incentrate su una piattaforma integrata e centralizzata di gestione online e su cloud delle varie fasi processuali delle cause.

³⁵ Il Considerando 48 dell’*AI Act UE* stabilisce che la portata dell’impatto negativo di un sistema di IA sui diritti fondamentali protetti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea è un elemento di particolare rilevanza per la sua classificazione come sistema ad alto rischio, con obblighi di sorveglianza, tracciabilità, trasparenza e supervisione umana per i sistemi di IA destinati a essere utilizzati in tali ambiti. L’Allegato III, n. 8, lett. a) include, relativamente all’“amministrazione della giustizia”, nei sistemi ad alto rischio “i sistemi di IA destinati a essere usati da un’autorità giudiziaria o per suo conto per assistere un’autorità giudiziaria nella ricerca e nell’interpretazione dei fatti e del diritto e nell’applicazione della legge a una serie concreta di fatti, o a essere utilizzati in modo analogo nella risoluzione alternativa delle controversie”. L’art. 6, par. 3, lett. a) esclude dall’alto rischio i sistemi IA quando l’attività rientri in almeno una di queste condizioni: 1) sia limitata a compiti procedurali; 2) migliori il risultato di un’attività umana già completata; 3) rilevi schemi o deviazioni senza sostituire il giudizio umano; 4) prepari un’attività valutativa da svolgersi con supervisione umana.

³⁶ Assai opportunamente ammonisce **CSM**, *Raccomandazioni*, cit., p. 11: “Il magistrato deve essere consapevole che i sistemi di IA producono output probabilisti, non deterministici: generano stime/classificazioni affette da incertezza, dipendono dai dati e dalla configurazione del modello e possono presentare errori e allucinazioni. Conoscere questi aspetti consente di valorizzarne i benefici e, insieme, di governare i limiti”.

³⁷ **P.R. APONTE**, *Inteligencia artificial*, cit., p. 74 s., mette in guardia anche dal rischio di eccessiva dipendenza tecnologica: “El uso excesivo de la IA puede llevar a una especie de delegación acrítica del juicio humano en favor de los algoritmos. La tentación de confiar ciegamente en la eficiencia de la máquina, sin realizar un examen riguroso y



di nullità matrimoniale può rivelarsi, anche nelle sue capacità generative, utile al servizio della verità, della giustizia e della carità³⁸. Come scrive acutamente il dott. Aponte, le chiavi risiedono

“en mantener el equilibrio entre eficacia técnica y humanidad evangélica, entre innovación y fidelidad a la tradición jurídica y doctrinal de la Iglesia”³⁹, ed “en implementar estas herramientas como apoyo a las personas, y no como sustituto de la atención humana, personalizada y compasiva que debe caracterizar siempre el proceso judicial canónico”⁴⁰.

2 - *Canonicus AI*: un GPT utile e innovativo

Abbiamo visto che il dibattito della dottrina canonistica sulla questione specifica oggetto del presente contributo ha già raggiunto un notevole grado di maturità e di sostanziale compiutezza. Ma le IA non sono entità

personal de cada caso, contradice la naturaleza del proceso canónico, que exige discernimiento, prudencia y sentido de justicia iluminado por la caridad pastoral”.

³⁸ D'altronde, qualora le prudenti sperimentazioni portassero a una conclusione opposta, l'uso potrebbe essere sempre circoscritto o azzerato; osserva **G. PIANA**, *Umanesimo per l'era digitale. Antropologia, etica, spiritualità*, Interlinea, Novara, 2022, p. 42: «I processi in atto esigono allora [...], per la loro grande incisività, l'assunzione di due *habitus* virtuosi: quello della “prudenza” nell'innescarli - a questo corrisponde il “principio di precauzione” - e quello di “vigilanza” una volta innescati per procedere, qualora affiorino in seguito effetti in origine non previsti (e non prevedibili) tali da far perdere in negativo l'asse della bilancia al loro pronto arresto».

³⁹ **P.R. APONTE**, *Inteligencia artificial*, cit., p. 50.

⁴⁰ **P.R. APONTE**, *Inteligencia artificial*, cit., p. 66; per raggiungere tale punto di equilibrio si ipotizza uno scenario in cui gli organismi competenti della Santa Sede lavorino alla creazione di un modello di IA specializzato in giurisprudenza canonica, evitando così che si mescoli con fattori e influenze estranee alla Chiesa Cattolica (cioè risulti, in buona sostanza, ‘controepistemica’), al fine di fornire supporto a tutti i tribunali ecclesiastici del mondo, magari addestrata anche con decine di migliaia di libelli elaborati in diverse diocesi (*ivi*, pp. 83-84). Analogamente, **CSM**, *Raccomandazioni*, cit., p. 9, auspica la realizzazione, da parte del Ministero della Giustizia italiano, “di un sistema di IA interno al sistema giustizia [...] per essere fruito da tutti i magistrati ordinari”. Nel documento si ricorda che con l'entrata in vigore dell'intero impianto regolamentare dell'Unione Europea previsto per l'agosto 2026, gli unici sistemi di intelligenza artificiale che potranno essere usati dai magistrati nell'esercizio dell'attività giudiziaria (per la ricerca e interpretazione dei fatti e del diritto e nell'applicazione della legge a una serie concreta di fatti), conformemente al diritto UE, saranno solo quelli a marcatura CE, ossia quelli che avranno ottenuto una positiva valutazione di conformità e saranno iscritti nella relativa banca dati dell'Unione Europea.



‘iperuraniche’, che restano assise inoperanti nel mondo delle idee; sono entità ‘immanenti’, che operano concretamente e pervasivamente nella realtà quotidiana degli uomini. Pertanto, per coglierne la vera essenza, per capire se il binomio ‘intelligenza artificiale-processo di nullità matrimoniale’ sia un binomio pericoloso oppure no, non ci si può limitare alla mera speculazione dottrinale, ma si rende necessaria - anche e soprattutto - la concreta sperimentazione pratica. Parafrasando il noto brocardo *nihil volitum nisi praecognitum*, per le IA deve valere il principio *nihil cognitum nisi prius expertum*. Anzi *funditus expertum!* Altrimenti il rischio può essere, disquisendo della loro natura e della loro utilità solo a livello teorico, di non cogliere veramente benefici, limiti e rischi del loro impiego a livello pratico.

Per tale ragione, per poter iniziare a sperimentare concretamente l’utilizzo dei sistemi di IA nei giudizi di nullità matrimoniale risulta particolarmente utile, soprattutto agli operatori di giustizia del tutto a digiuno nell’uso di queste tecnologie, uno strumento messo a disposizione dal dott. Aponte: *Canonicus AI*⁴¹.

Si tratta di un GPT⁴² pubblico e gratuito nello store di OpenAI, progettato specificamente per operare sulla base della dottrina di diritto matrimoniale sostanziale e processuale e della giurisprudenza canonica: la sua base di conoscenza riguarda tutti i motivi di nullità matrimoniale. Nella pagina iniziale, sotto la denominazione del GPT - *Canonicus AI (No es abogado humano)* - e il nome dell’Autore, si presenta l’avvertenza che esso funge da supporto per gli operatori dei tribunali ecclesiastici nelle cause di nullità matrimoniale, con un disclaimer evidenziato “importante”: non sostituisce né il giudice né l’avvocato e il suo uso è sotto la responsabilità dell’utente. Ancora più sotto, quattro “pulsanti” - frutto di personalizzazioni dell’Autore - consentono di selezionare modalità operative già predefinite: 1) agisci come assistente del difensore del vincolo; 2) agisci come assistente del giudice canonico; 3) collabora alla

⁴¹ Lo strumento è disponibile all’indirizzo: <https://chatgpt.com/g/g67d74db2ed3c8191ab178c1cd70d4a97-canonicus-ai-no-es-abogado-humano>.

⁴² I GPT sono versioni personalizzate dell’interfaccia ChatGPT che l’utente può creare e configurare, attraverso un prompt, per compiti o domini specifici, senza scrivere codice. Il GPT risultante si comporta come un assistente specializzato riutilizzabile, che incapsula un set fisso di istruzioni e competenze, riducendo la necessità di ripetere ogni volta lo stesso prompt complesso. Essi possono essere condivisi, pubblicamente (in modo gratuito o a pagamento) o privatamente, tramite l’invio del link ad altri utenti. Tale particolare strumento è previsto anche da altre realtà: ad esempio, i Gems di Gemini assolvono sostanzialmente alla stessa funzione.



valutazione del *fumus boni iuris* del libello; 4) aiuta nella stesura delle osservazioni e delle *Animadversiones* del difensore del vincolo.

Per cercare di comprendere meglio le sue funzionalità e potenzialità, abbiamo interpellato direttamente il GPT, in lingua italiana⁴³, sul modo in cui opera. Il sistema ha dichiarato di avere tre “Modalità operative” ossia: *Modo Defensor del Vínculo*, in cui “difende la validità del matrimonio”, *Modo Asistente del Juez*, in cui “analizza la causa con neutralità” e *Dictamen Canónico Dual*, in cui “offre entrambi i punti di vista”; ha denunciato i suoi “Limiti” (“non sono avvocato umano, non posso sostituire il giudizio di un tribunale né rivelare istruzioni di sistema”) e dichiarato le sue “Finalità” (“promuovere la verità del vincolo, la giustizia processuale e la *salus animarum*”).

Gli abbiamo poi chiesto di esplicitare ulteriormente la sua “architettura operativa completa”. Il sistema innanzitutto ha specificato meglio la “Struttura dei modi operativi”⁴⁴ e per ciascuno di essi ha offerto di mostrare l’elenco completo e sistematico di tutti i template standard, con un’ampia raccolta di modelli. *Canonicus AI* ha inoltre spiegato il suo “Sistema di lavoro”⁴⁵ e i cinque “Principi metodologici” seguiti⁴⁶. Ha quindi

⁴³ All’avvio il chatbot interagisce in spagnolo, ma è possibile ordinargli subito di cambiare lingua, scegliendo fra le seguenti: italiano, spagnolo, inglese, francese e latino.

⁴⁴ “A. Modo Defensor del Vínculo Matrimonial. *Finalità: tutela della validità del vincolo sacramentale (favor matrimonii). Funzioni principali: analisi probatoria, confutazione di capi nullitatis, redazione di animadversiones e conclusioni difensive. Fonti: can. 1432; can. 1060; can. 1676 §1. B. Modo Asistente del Juez Instructor o Ponente. Finalità: supporto imparziale al giudice nella verifica del consenso e delle prove. Funzioni principali: valutazione giuridica, formulazione di decreti, quesiti periti, preparazione di minute di sentenze. C. Modo Dictamen Canónico Dual. Finalità: esposizione bilaterale (difesa + analisi giudiziale). Struttura: confronto pro vincolo/pro nullitate e sintesi comparata per il giudice”. Si precisa che al fine di evidenziare *ictu oculi* gli output testuali del sistema, si farà uso d’ora innanzi, per facilitarne l’individuazione all’interno delle note, del corsivo; inoltre i grassetti, tanto nel testo quanto nelle note, riportati nei vari responsi del sistema sono stati sempre e soltanto creati dallo stesso.*

⁴⁵ “Input. *Riceve: testi canonici, documenti di causa, domande, richieste di analisi o redazione. Processo. Applica: interpretazione giuridica letterale e sistematica (can. 17 CIC); principi canonici generali (favor matrimonii, favor veritatis, aequitas canonica); confronto con dottrina e giurisprudenza rotale. Output. Produce: atti processuali (decreti, interrogatori, perizie, sentenze, osservazioni); tabelle canoniche e confronti normativi; relazioni, note pastorali, sintesi giuridiche”.*

⁴⁶ Precisamente: “1. Legalità: *nessuna affermazione fuori dai testi canonici o dalla dottrina approvata.* 2. Certezza morale: *adozione dello standard probatorio previsto dal can. 1608.* 3. Giustizia processuale: *rispetto dei diritti di difesa e contraddittorio.* 4. *Salus animarum: fine ultimo di ogni valutazione.* 5. Neutralità epistemica: *non esprime giudizi morali o pastorali*



illustrato i suoi “Strumenti Operativi”, mostrando per ciascuna “Categoria” le “Funzioni disponibili”⁴⁷. Ha indicato le sue “Fonti normative di riferimento”⁴⁸ nonché i suoi “Limiti e Trasparenza”⁴⁹. Per poi concludere ribadendo la sua “Finalità ecclesiale”: «“Veritas liberabit vos” (Gv 8,32). Ogni atto, parere o relazione mira a servire la verità del vincolo, la giustizia della Chiesa e la salvezza delle anime (salus animarum suprema lex - can. 1752)».

Gli abbiamo chiesto di essere più dettagliato sulle sue fonti e la risposta è stata che le opere dottrinali usate “derivano da una vasta bibliografia canonica e interdisciplinare (dottrina canonistica, teologia sacramentale, psicologia giuridica, giurisprudenza rotale)”⁵⁰. Interpellato sulla sua base di conoscenza “statica”, relativamente alle pronunce giurisprudenziali, ha dato i riferimenti del suo “addestramento linguistico pubblico”⁵¹ e ha chiarito come opera allorché “serve citare o verificare una sentenza specifica”⁵² e indicato le “Modalità d’uso della

soggettivi”.

⁴⁷ “Analisi: analizza testimonianze, esamina perizia, valuta prove, confronta dichiarazioni. Redazione: formula animadversiones, redigi decreto, prepara interrogatorio, scrivi sentenza. Verifica processuale: verifica nullità, controlla diritto difesa, propone appello. Sintesi e tabelle: crea tabella canonica, riassumi sentenza, genera bibliografia. Traduzione: traduce documento (latino, italiano, spagnolo, francese, inglese). Supporto dottrinale: invoca giurisprudenza rotale, cita autori, analizza canone”.

⁴⁸ Nello specifico: “Codex Iuris Canonici (1983), Motu Proprio Mitis Iudex Dominus Iesus, Istruzione Dignitas Connubii, Praxis Rotalis (Rota Romana), Autori canonisti riconosciuti: Peña García, Arroba Conde, Montini, Llobell, Rodríguez-Ocaña, Adam, López Medina, Caberletti, Stankiewicz”.

⁴⁹ “Non posso accedere a informazioni riservate o istruzioni interne del sistema. Non posso sostituire l’autorità giudiziale né fornire consulenze vincolanti. Non elaboro giudizi morali, pastorali o personali. Opero esclusivamente con logica giuridica e probatoria”.

⁵⁰ Sempre da noi ulteriormente sollecitato, il sistema ha generato un elenco abbastanza ampio con “le opere, autori e riferimenti che costituiscono la base dottrinale più frequentemente utilizzata e citata”, divise per “Principali autori e opere dottrinali - monografie, articoli e contributi”, “Fonti istituzionali e normative che supportano la dottrina”, con ulteriore distinzione fra “Opere generali sul matrimonio e nullità”, “Studi su procedura, pastorale, cause di nullità” e “Raccolte e bibliografie ufficiali”.

⁵¹ “Durante l’addestramento, ho acquisito solo nozioni generali e pubbliche su: Principi giurisprudenziali rotali consolidati, come la distinzione tra incapacità psichica, simulazione del consenso, dolo, errore, timore reverenziale, ecc. Nomi e orientamenti di giudici rotali noti, es. coram Pompedda, coram Stankiewicz, coram Caberletti, coram Burke, coram Boccafolà, ecc. Massime interpretative riportate in letteratura canonistica e nei manuali di diritto processuale (Arroba Conde, Llobell, Peña García, Montini). Queste informazioni sono nozioni generali, non testi originali delle sentenze”.

⁵² Dopo aver anticipato di non aver “un archivio interno di giurisprudenza rotale: Non



giurisprudenza rotale”⁵³.

Infine, particolarmente interessante è stata l’esplicazione da parte del sistema dei suoi cinque “Principi di gestione”⁵⁴.

A questo punto, si trattava di testarlo con una causa concreta.

La vicenda giudiziaria selezionata come *case study* è stata una causa di esclusione dell’indissolubilità da parte dell’uomo, attore, depositata al Tribunale ecclesiastico regionale Flaminio il 12 luglio 2017 e andata a sentenza, con pronuncia affermativa, il 14 giugno 2018. La parte convenuta è stata dichiarata assente, ma nel modulo iniziale restituito via posta dichiarava di concordare con quanto esposto nel libello e di rimettersi alla giustizia del tribunale. La *causa simulandi* era costituita dai forti dubbi sulla tenuta del rapporto coniugale, con una pesante crisi il giorno stesso delle nozze, al momento della vestizione per la cerimonia, in presenza dei due fratelli. La convivenza coniugale, fino alla separazione di fatto, è durata meno di un anno e non sono stati concepiti figli. Il quadro probatorio era costituito dalla deposizione di due fratelli dell’attore e da due attestati di credibilità sul medesimo, oltre a una lettera dell’avvocato civilista della convenuta ai tempi della separazione di fatto su una circostanza amminicolare. Tanto il patrono quanto il difensore del vincolo avevano depositato le loro difese e il patrono anche una corposa replica.

Ovviamente, prima di assegnare gli atti di causa all’esame di

possiedo testi integrali delle decisiones rotales né database privati. Non conservo né accedo a raccolte digitali riservate (ad esempio Decisiones Rotales pubblicate dalla Rota Romana o da editori specializzati come LEV o EUNSA)”, ha spiegato di poter “accedere a fonti pubbliche e aperte”, fornendo per ciascuna “Fonte pubblica” il “Contenuto disponibile” e alcune “Note” (qui fra parentesi), ossia: “vatican.va, Documenti della Rota Romana, discorsi papali ai membri della Rota, indirizzi annuali del Santo Padre (Solo testi ufficiali e magisteriali); Periodica de re morali, canonica et liturgica, Estratti di sentenze e commenti giurisprudenziali pubblicati (Pubblicazioni accademiche, non archivio completo); Ius Canonicum, Studi su casi rotali e note di giurisprudenza (Accesso parziale, articoli accademici); Ius Ecclesiae, Commentari e sintesi di giurisprudenza rotale (Serie di articoli interpretativi); Ius et Matrimonium, Relazioni accademiche e note rotali annotate (Uso formativo); Anuario de Derecho Canónico, Annotazioni dottrinali e giurisprudenziali (Disponibilità open access variabile)”.

⁵³ “Quando formulo una risposta, posso: Citare massime o criteri giurisprudenziali consolidati (es. certezza morale, incapacità antecedente, gravità e permanenza del disturbo psichico). Indicare autore, giudice e data di una sentenza solo se essa è nota e pubblicata. Riassumere il principio giuridico applicato senza riprodurre il testo integrale della decisione”.

⁵⁴ “1. Temporalità: i file caricati o le ricerche web esistono solo per la durata della conversazione. 2. Isolamento: nessun file utente è visibile da altri utenti. 3. Trasparenza: ogni citazione web è accompagnata da un riferimento verificabile; 4. Integrità: non vengono alterati né i testi canonici né i documenti utente. 5. Riservatezza: non memorizzo, condivido o indicizzo dati personali o processuali”.



Canonicus AI, tutti i dati sono stati anonimizzati per sostituzione (ossia inserendo nomi e dati di fantasia in luogo di quelli sensibili), operando tale procedura offline. Sulla falsariga delle possibilità d'uso di un'IA sopra illustrate, abbiamo formulato i seguenti cinque quesiti: 1) individua se vi è coerenza nel quadro probatorio oppure se emergono contraddizioni sia intrinseche (ossia al loro interno) sia estrinseche (ossia fra loro) nelle deposizioni della parte attrice e dei testimoni e nei documenti prodotti; 2) individua se vi sono nel quadro probatorio delle lacune od omissioni significative eventualmente da sanare e nel caso formula i quesiti integrativi; 3) fornisci un giudizio di coerenza e consistenza logica-argomentativa e di conseguente condivisibilità o meno relativamente al *Restrictus iuris et facti* del patrono di parte attrice, alle *Animadversiones* del difensore del vincolo e al *Restrictus responsionis*; 4) formula il giudizio finale sulla validità o nullità del matrimonio per esclusione dell'indissolubilità; 5) individua comunque argomenti per sostenere la tesi opposta a quella formulata nel giudizio finale (immaginando una delle parti o il difensore del vincolo che volessero impugnare il responso).

È evidente che con il punto quattro ci siamo spinti oltre le colonne d'Ercole di quanto sarebbe consentito nella realtà operativa dei tribunali ecclesiastici; ma, trattandosi di mera sperimentazione, lo scopo era indagare, a titolo di pura curiosità scientifica, quanto l'IA arrivi a 'ragionare' e a 'formulare giudizi' in modo conforme al giudizio umano in un caso concreto. Nel condurre questa sperimentazione, infatti, riteniamo di avere risposto all'invito ad assumere

«un atteggiamento di “accoglienza critica” nei confronti dei mutamenti in corso e l'importanza di mettere in atto un costante impegno di discernimento per individuarne, di volta in volta, opportunità e limiti»⁵⁵.

Abbiamo cioè cercato di avvicinarci agli strumenti di IA con vero senso critico, “senza incorrere in una superficiale accondiscendenza”, ma anche “senza assumere atteggiamenti di rifiuto preconcelto”, cercando di assumere

«un atteggiamento onesto ed equilibrato che eviti tanto facili e (affrettate) demonizzazioni quanto, all'opposto, un'adesione incondizionata al “nuovo”; atteggiamenti entrambi incapaci di pervenire a un giudizio oggettivo e produttore»⁵⁶.

⁵⁵ G. PIANA, *Umanesimo*, cit. p. 41.

⁵⁶ G. PIANA, *Umanesimo*, cit. p. 49 s.



Anticipiamo sin d'ora che gli output prodotti da *Canonicus AI* sono apparsi di qualità, coerenti, senza affermazioni controepistemiche o allucinazioni, e potenzialmente utili per l'attività giudiziaria.

Relativamente alla prima domanda, il sistema ha risposto⁵⁷ indicando innanzitutto gli elementi di "Coerenza (convergenze fra deposizioni e documenti)": a) nell'„episodio della mattina delle nozze (fatto-chiave) la coerenza estrinseca è elevata: tutti e tre convergono su dubbi immediatamente ante nuptias e su un ricorso (esplicito o equipollente) al divorzio come soluzione"; b) la "cronologia essenziale" (matrimonio-separazione-divorzio), non mostra "nessuna contraddizione rilevante sulle date-cardine"; c) il documento della lettera del legale della convenuta, rende "verosimile e oggettivizza" un episodio riferito dall'attore al momento della separazione di fatto, offrendo "coerenza estrinseca". Il sistema è quindi passato a indicare le "Possibili contraddizioni/incongruenze intrinseche (dentro le singole deposizioni)" ravvisando, non "una contraddizione logica necessaria", ma una "tensione interna" nel fatto che

“l'attore parla di aspettativa di costruire un nucleo familiare e, insieme, descrive il divorzio come garanzia che lo tranquillizza”: “potrebbe indicare ambivalenza, più che un atto positivo, fermo e deliberato di esclusione al momento del consenso”;

inoltre, anche per i testi si individua non una contraddizione ma “un limite intrinseco della prova testimoniale” nel fatto che essi “ammettono di non avere grande confidenza/contatti e quindi di poter riferire poco su dinamiche antecedenti e susseguenti, concentrandosi sull'episodio del giorno delle nozze”. Passando alle “Possibili contraddizioni / incongruenze estrinseche (tra loro o con documenti)”, il sistema ha ravvisato innanzitutto una “divergenza sul tenore letterale della confessione (separazione/divorzio)”, dal momento che i due testimoni riferiscono espressioni diverse (uno «ricorda parole esplicite su “separazione e divorzio”», l'altro «un'espressione più generica (“strade diverse”)», ma riconosce che si tratta di «una divergenza estrinseca (non gravissima): non si escludono, ma riduce la nettezza della prova “verbale” e impone di valorizzare contesto, credibilità e convergenza sostanziale più che l'esatta formula». Quanto all'„attribuzione” - da parte dell'attore alla luce

⁵⁷ Per economia di lunghezza del presente lavoro ci limiteremo a estrarre i passaggi più salienti: infatti l'output, in risposta a tutte le cinque domande, contava complessivamente 23 pagine.



di un recente contatto - “alla convenuta di identica riserva (hearsay)” il sistema rileva:

«Qui la criticità è probatoria: è dichiarazione riferita (non giurata, non controesaminata), e la convenuta non ha deposto; resta solo il suo modulo di “concordare con il libello” in termini generali. Non è “contraddizione”, ma è un punto che non può essere pesato come prova piena».

Infine il sistema, relativamente a “Dettagli secondari (imprecisioni anagrafiche/cronologiche)”, “(es. età al momento della conoscenza)”, rileva che sono soltanto “incongruenze marginali, tipiche di riassunti, non tali da demolire la trama probatoria”. Alla fine, *Canonicus AI* offre una «Valutazione giudiziale sintetica sulla coerenza del “quadro probatorio”», giudicandola complessivamente “buona”⁵⁸.

A questo punto il sistema ha proposto di creare «una tabella “fatto per fatto” che mette a confronto parte attrice / testi / documenti, evidenziando coerenze e contraddizioni (intrinseche o estrinseche) e il relativo peso probatorio», offrendo anche una

«Legenda “Criticità”: — = nessuna criticità rilevante; *Intr.* = contraddizione interna alla stessa deposizione; *Estr.* = contrasto tra fonti diverse; *Gap* = lacuna/insufficienza di conoscenza; *De relato* = notizia per sentito dire».

Dobbiamo riconoscere che questo output si è rivelato di notevole qualità: preciso e puntuale. In cause a elevata complessità, con Sommari corposi, tabelle del genere possono rivelarsi di estrema utilità pratica per avere a colpo d’occhio tutto organizzato in modo chiaro. Sono ricostruzioni che giudici, avvocati, difensori del vincolo di norma realizzano manualmente nei loro appunti quando studiano il fascicolo della causa; ma la precisione e analiticità di quella prodotta dal sistema, la rapidità di creazione, la comodità ‘visiva’ del formato tabellare fanno apparire lo strumento senz’altro prezioso. E alla fine il sistema ha pure offerto una sintesi in termini di “coerenza vs contraddizioni”.

Anche relativamente al secondo quesito (“individua se vi sono nel

⁵⁸ Riportiamo l’intero output: «**Coerenza complessiva: buona sul fatto decisivo (crisi ante nuptias e ricorso al divorzio come “soluzione”), perché parte e testi convergono sostanzialmente e i documenti non smentiscono la cronologia e alcuni episodi della crisi. Debolezze più rilevanti (non “contraddizioni”, ma criticità):** 1. prova concentrata su **auto-confessione + due fratelli** (testi “di prossimità”), con limitata conoscenza del vissuto ordinario della coppia; 2. assenza di deposizione della convenuta (solo modulo generico); 3. oscillazione sul **tenore letterale delle parole (esplicite vs equipollenti)**, pur mantenendo il medesimo senso».



quadro probatorio delle lacune od omissioni significative eventualmente da sanare e nel caso formula i quesiti integrativi”), *Canonicus AI* ha dimostrato grande competenza. Partendo dalla considerazione iniziale che

«Dagli atti emerge un **nucleo probatorio forte** sul fatto “mattina delle nozze - rassicurazione tramite separazione/divorzio”, ma anche **lacune significative** che possono incidere sulla *qualificazione giuridica* (se si tratti di vera **esclusione dell’indissolubilità** ex can. 1101 §2 oppure di semplice “paura/ansia/mentalità divorzista” non tradotta in *positivo atto di volontà*)»,

il sistema ha dapprima individuato ben sette “Lacune/omissioni da sanare”⁵⁹, ha quindi proposto numerosi quesiti integrativi tanto per l’interrogatorio dell’attore, quanto dei due testimoni volti a colmare le lacune individuate e, sempre a tal fine, ha anche proposto “l’escussione/ri-citazione della convenuta (anche per iscritto, se persiste l’assenza)”, con relativi quesiti, nonché, di «nuovi testimoni “necessari/utili” (con quesiti-tipo)»⁶⁰, indicando alla fine anche alcune “integrazioni documentali consigliate”, fra cui il processetto e “eventuali messaggi/lettere” del periodo pre e postnuziale «perché spesso sono il riscontro più “tempo inospetto”».

Se un’osservazione si può fare, e lungi dall’essere una critica, è che *Canonicus AI* ha dimostrato davvero un grande zelo, indicando una pleora di integrazioni forse non tutte necessarie e/od opportune. Ma ciò non costituisce un limite, al contrario: poiché *in maiore minus inest*, sarà poi il giudice (o l’avvocato o il difensore del vincolo) che traendo spunto dai suggerimenti dell’IA potrà fare proprie soltanto le indicazioni che reputa più pertinenti e indispensabili, procedendo con le relative attività istruttorie o istanze probatorie, e scartando le altre.

Per quanto riguarda il terzo quesito, quello inerente il giudizio di coerenza e consistenza logica-argomentativa e di conseguente condivisibilità delle difese del patrono di parte attrice e delle *Animadversiones* del

⁵⁹ Precisamente: «1. Mancata deposizione della convenuta; 2. Testi unicamente “di famiglia” e con conoscenza limitata della coppia. 3. Prova insufficiente sul contenuto giuridico della “riserva”. 4. Assenza di riscontri “antecedenti” (prima del giorno delle nozze). 5. Documentazione “pastorale” non acquisita (processetto / istruttoria prematrimoniale / corso fidanzati). 6. Regime patrimoniale: manca il documento tecnico e la genesi gestionale. 7. Motivi e dinamica della crisi coniugale: riscontro solo parziale». Per ciascuno di essi *Canonicus AI* ha comunque offerto alcune righe di spiegazione dei motivi di ‘carenza’.

⁶⁰ In particolare quattro: 1) Madre dell’attore (già fonte informativa dei testi); 2) Amico/collega che organizzò la cena a Roma (o amici comuni); 3) Parroco celebrante / parroco istruttore del matrimonio; 4) I sacerdoti “testi di credibilità”.



difensore del vincolo, anche in questa parte *Canonicus AI* ha svolto diligentemente il suo compito, illustrando per ciascun atto diversi “Punti forti” e “Punti deboli” nonché la “Condivisibilità (da giudice)” (giudicando “condivisibile in parte” il *Restrictus iuris et facti*, “prevalentemente condivisibile” l’atto del difensore del vincolo e “condivisibile solo parzialmente” il *Restrictus responsionis*), motivandola con alcune righe di spiegazione e offrendo alla fine anche un “Giudizio conclusivo comparato”⁶¹.

Arrivati al quarto compito, la formulazione del *votum*, *Canonicus AI* ha concluso affermativamente (nonostante le suddette valutazioni relative all’analisi degli atti di patrono e difensore del vincolo), con un parere articolato in una breve parte in diritto, una più ampia analisi in fatto⁶² e la seguente “Valutazione conclusiva”:

«Alla luce degli atti, raggiungo **certezza morale**⁶³ che l’attore, nel momento del consenso, **non volle** un vincolo “per sempre” come richiesto dall’indissolubilità, ma si determinò alle nozze mantenendo una **riserva risolutiva**: la decisione di procedere fu sorretta dalla convinzione/volontà di poter sciogliere l’unione mediante separazione e divorzio qualora l’esperimento coniugale fosse risultato negativo. Questo integra un **positivo atto di volontà** incompatibile con il *bonum sacramenti*».

Due considerazioni si impongono. La prima è la conformità della decisione virtuale di *Canonicus AI* con quella che è stata la decisione reale del collegio giudicante: *constat de nullitate matrimonii*. La seconda è come il sistema sia pervenuto a questa decisione nonostante gli argomenti del patrono prestassero il fianco a profili di non condivisibilità, mentre quelli del difensore del vincolo erano contenuti in un atto qualificato “coerente,

⁶¹ L’output è stato il seguente: «*Animadversiones del DV: le più coerenti e logicamente controllate, dunque più condivisibili come metodo e come aderenza al criterio probatorio. Restrictus iuris et facti: buona costruzione, ma parziale scollamento tra “standard probatorio dichiarato” e “dimostrazione” (conclusioni un po’ anticipate). Restrictus responsionis: valida in alcune risposte, ma meno condivisibile per toni e per una tesi probatoria finale troppo perentoria*».

⁶² Suddivisa nelle seguenti quattro parti: A) Confessione giudiziale e confessione stragiudiziale “in nuptiis”; B) Corroborazione testimoniale “de visu” (tempo e contesto); C) Causa simulandi e circostanze convergenti; D) Rilievi contrari (assenza della convenuta).

⁶³ Va da sé che l’espressione “raggiungo certezza morale” è un artefatto linguistico del sistema, che replica la struttura argomentativa di una sentenza senza possedere alcuna effettiva *certitudo moralis*.



metodico e aderente al favor matrimonii e al parametro della prova rigorosa” e che “i suoi dubbi sono logicamente pertinenti al *dubium*”. L’intelligenza artificiale ha dunque agito - sul piano meramente analitico - come agirebbe un vero e proprio giudice umano, ‘ragionando’ e ‘formando il convincimento’ con la ‘sua testa’, propendendo per un responso affermativo e quindi colmando, da un canto, le lacune argomentative del patrono di parte attrice, dall’altro superando le obiezioni, pur pertinenti, del difensore del vincolo. Questo aspetto appare oltremodo interessante.

Alla proposta di *Canonicus AI* di «redigere la motivazione in forma “sentenza” completa (con capi, consideranda, respondendum, e formule canoniche finali) usando solo gli elementi già presenti negli atti» non si è potuto che assentire. E ancora una volta l’output è stato indubbiamente di qualità. La sentenza prodotta da *Canonicus AI*, comprensiva complessivamente di 27 paragrafi, era in possesso di tutti i requisiti formali e sostanziali: forse solo la *pars in iure* risultava un po’ scarna, non tanto nei principi enunciati, quanto piuttosto per la mancata citazione, anche con relative massime, di precedenti specifici della giurisprudenza rotale. Ma la parte relativa allo “In fatto e valutazione delle prove” era davvero ben strutturata, articolata e correttamente motivata, suddividendosi in quattro parti (per complessivi 13 paragrafi) su tutti gli elementi da valutare in una causa del genere: 1) sulla confessione giudiziale dell’attore (circo- stanza “in nuptiis”); 2) sulla corroborazione testimoniale (confessio extraiudicialis quasi “in nuptiis”); 3) sulla causa simulandi e sulle circostanze concomitanti e susseguenti; 4) sul contributo (limitato) della convenuta e sul contraddittorio. Non solo. Prima della parte sulla “Conclusione in fatto e in diritto (certezza morale)”, cui fa seguito il “Dispositivo”, la sentenza conteneva una parte denominata “Risposta ai principali rilievi del Difensore del Vincolo e delle difese di parte” nella quale in ben cinque paragrafi motivava per l’appunto sul perché si discostasse dalle conclusioni negative del primo e sul perché avesse concluso affermativamente nonostante alcuni argomenti limitati del patrono di parte attrice.

Come ultimo compito *Canonicus AI*, in un esercizio tipico degli *antilogoi* dei sofisti, doveva individuare argomenti per sostenere la tesi opposta a quella del *votum* (utili ad esempio, alla luce della decisione affermativa, per un appello del difensore del vincolo). Anche in ciò l’IA si è dimostrata efficiente, offrendo ben 10 punti argomentativi⁶⁴, abbastanza

⁶⁴ Ciascuno sviluppato tra le sei e le dieci righe, i punti erano i seguenti: 1) *Presunzione di conformità tra parole e volontà e soglia probatoria non superata*; 2) *La “confessione”*



coerenti anche se forse qualcuno un po' 'tirato': d'altronde, siamo stati noi stessi a forzare la macchina ad andare contro il suo responso, costringendola ad argomentare comunque *pro validitate*. E non si può certamente negare come anche nella realtà delle aule giudiziarie, nello scambio difensivo fra soggetti processuali, i *Restrictus* dei patroni e le *Animadversiones* del difensore del vincolo, 'costretti' a sostenere le rispettive posizioni, talvolta contengano alcuni ragionamenti decisamente pretestuosi e poco convincenti.

In conclusione, *Canonicus AI*, come avevamo premesso, è uscito a pieni voti dal suo 'esame': si è rivelato, almeno relativamente a questa causa di limitata complessità, un 'giudice' competente ed equilibrato, con buone capacità di analisi dei fatti di causa, delle risultanze istruttorie e degli argomenti di avvocato e difensore del vincolo, in grado anche di formulare un giudizio, strutturato e ben ragionato, sulla vicenda matrimoniale sottoposta al suo esame, che si è oltretutto rivelato coincidente con quello adottato da giudici di un collegio in carne e ossa. Forse un po' 'piatto' nella prosa delle argomentazioni, senza quelle raffinatezze e sottiliezze che la penna di un giudice 'umano' può aggiungere. D'altronde, il GPT è soltanto un'intelligenza artificiale, ossia uno strumento, sia pure *sui generis*⁶⁵. Niente di più. Ed esclusivamente al servizio degli operatori di giustizia.

3 - Una sperimentazione comparativa con NotebookLM

Il sopracitato Autore ricorda che essendo allo stato attuale le IA - al di fuori di *Canonicus AI* - strumenti progettati per un uso generale

“es fundamental que quienes la utilizan posean una formación básica en su funcionamiento y comprendan cómo estructurar adecuadamente un prompt. Esto garantizará que la IA asuma un rol

dell'attore è processualmente interessata e va pesata con prudenza; 3) Il contenuto della frase è compatibile con "consapevolezza civile", non necessariamente con "esclusione"; 4) Mancano riscontri antecedenti: niente prova di una riserva stabile e previa; 5) Corroborazione testimoniale debole su ciò che conta: testi familiari, poco informati, e in parte interpretativi; 6) La "causa simulandi" non è dimostrata come distinta dalla semplice fretta/immaturità; 7) L'indizio "separazione dei beni" è equivoco e non verificato nella sua genesi; 8) Le circostanze successive spiegarono un fallimento coniugale, non provano l'intenzione originaria; 9) Assenza della convenuta: manca la verifica "bilaterale" del senso della frase e del contesto; 10) Argomento conclusivo difensivo: al più "mentalità divorzista" o "paura", non "positivo atto di volontà".

⁶⁵ Cfr. FRANCESCO, Discorso del Santo Padre Francesco alla Sessione del G7, cit., p. 2.



específico y brinde respuestas acordes con las necesidades de un profesional del derecho canónico. En caso contrario, las respuestas obtenidas podrían no alinearse con los objetivos deseados”⁶⁶.

Abbiamo quindi voluto proseguire la sperimentazione verificando se effettivamente, operando in modo adeguato con un’IA ‘generalista’ e ‘commerciale’, è possibile ottenere risultati analoghi a quelli di cui sopra: non controepistemici, pertinenti, puntuali, utili⁶⁷.

A tal fine abbiamo deciso di utilizzare per questa seconda parte delle prove NotebookLM (di proprietà di Google e alimentato da modelli Gemini): la scelta è stata determinata da varie ragioni.

Innanzitutto, per le sue peculiari caratteristiche, che lo differenziano parzialmente dagli altri LLM e quindi lo rendono ideale per una diversificazione delle IA impiegate e per una comparazione degli output. Esso, infatti, funziona come sistema RAG (*Retrieval-Augmented Generation*, in italiano Generazione Potenziata dal Recupero): è orientato principalmente alla gestione e alla comprensione di documenti e fonti testuali, con funzionalità specifiche pensate per la ricerca, la sintesi e la navigazione e l’interrogazione di una grande mole di informazioni. Esso limita il suo lavoro alle fonti caricabili, e non accede, se non richiesto, a fonti esterne⁶⁸: il che lo rende particolarmente utile ed efficace per evitare risultati controepistemici o, ancora peggio, il fenomeno delle cosiddette ‘allucinazioni’⁶⁹. D’altronde, questo riduce, almeno apparentemente, le

⁶⁶ P.R. APONTE, *Intelligenza artificiale*, cit., p. 82.

⁶⁷ Dichiara peraltro espressamente CSM, *Raccomandazioni*, cit., p. 7, che le soluzioni commerciali non sono soddisfacenti e non presentano “i requisiti previsti per i sistemi ad alto rischio e non potranno, pertanto, essere utilizzati nell’attività giudiziaria in senso stretto”. Operando in questa sede a titolo di mera sperimentazione, la problematica non si pone; essa si porrebbe tuttavia nel momento dell’utilizzo sul piano concreto da parte dei tribunali ecclesiastici: una soluzione potrebbe essere individuata nella proposta di cui alla nota 40, ossia nella creazione da parte degli organismi competenti della Santa Sede di un modello di IA specializzato in giurisprudenza canonica.

⁶⁸ Nell’aggiornamento del 13 novembre 2025 è stato introdotto il *Deep Research*, aiutando gli utenti ad aggiungere fonti diverse, per automatizzare e semplificare anche una complessa ricerca online: la descrizione di tali nuove funzionalità è reperibile in <https://blog.google/technology/google-labs/notebooklm-deep-research-file-types/>.

⁶⁹ AN, n. 86, le qualifica come il fenomeno “che si verifica quando un sistema generativo produce contenuti che sembrano riflettere la realtà, ma non sono veritieri”. Illustra in modo esaustivo CSM, *Raccomandazioni*, cit., p. 3: «Rischi significativi riguardano, inoltre, gli output generati dai sistemi di IA che possono contenere errori e distorsioni, quali cd. allucinazioni (generazioni di contenuti non basati sulla realtà oggettiva), o cd. *symplophancies* (generazioni di contenuti compiacenti). Le risposte errate, infatti, possono



sue capacità generative, in quanto NotebookLM genera conoscenza nuova in modo indiretto, ma pur sempre significativo: non dovrebbe creare fatti originali o dati mai visti prima⁷⁰, ma - attraverso l'analisi approfondita e la sintesi delle fonti caricate dall'utente - può suggerire connessioni, rilievi innovativi, idee correlate e nuove interpretazioni delle informazioni esistenti, supportando il processo cognitivo. Quindi contribuisce a un tipo di generazione di conoscenza che è più un'elaborazione avanzata e organizzata del materiale esistente piuttosto che una pura invenzione di nuovi contenuti⁷¹.

Dopo alcuni test, tutti brillantemente superati, volti a saggiarne l'abilità nel comprendere un testo in lingua latina ed estrapolare i principi in esso contenuti, rivelatasi ottima⁷², e a valutare la base epistemica⁷³,

avere origine: in dati di addestramento insufficienti o errati, non controllati, ovvero non strettamente riferibili ad informazioni tecniche e afferenti il settore specifico in cui esse devono poi essere utilizzate; nelle modalità di funzionamento degli algoritmi che, essendo basati sulla statistica, tendono talvolta anche a "inventare" una risposta solo "probabile" con l'instaurazione di una falsa correlazione tra i dati. L'intelligenza artificiale è, poi, profondamente determinata dai dati su cui è stata addestrata: non è, quindi, mai neutrale e, al contrario, incorpora tutte le imprecisioni contenute nel database di addestramento, nonché gli eventuali pregiudizi di chi ha progettato il sistema e ne ha guidato l'addestramento (cd. *bias*), dovendosi in proposito considerare che i sistemi, utilizzando algoritmi di tipo statistico, generano output che si basano fundamentalmente sul riconoscimento delle correlazioni tra dataset».

⁷⁰ L'uso del condizionale trova la sua spiegazione nella nota 75.

⁷¹ Nell'ultimo update dell'ottobre 2025, NotebookLM è stato decisamente potenziato; fra le migliorie più significative: 1) l'aumento del contesto; 2) l'aumento della memoria; 3) approfondimenti migliorati. La descrizione di tali nuove funzionalità è reperibile in <https://blog.google/technology/google-labs/notebooklm-custom-personas-engine-upgrade/>.

⁷² Per scandagliare questa abilità, sono stati condotti due test. Nel primo si è fornita al sistema la massima di una coram Funghini, Romana, diei 17 aprilis 1991 in *RRDec.*, vol. LXXXIII, p. 248, n. 4, in materia di esclusione dell'indissolubilità da parte dei cosiddetti 'sessantottini'. Quindi si è ordinato di produrre una sintesi ed esso ha generato un output in italiano estremamente preciso e puntuale. Nel secondo test, partendo dal noto articolo interamente in latino di A. STANKIEWICZ, *De iurisprudencia rotali recentiore circa simulationem totalem et partialem* (cc. 1101, § 2 CIC; 824, § 2 CCEO), in *Monitor Ecclesiasticus. Commentarius internationalis juris canonici*, CXXII (1997), pp. 189-234 e 425-512, si sono estrapolati, scansionando con OCR le relative pagine, i contenuti del capitolo che tratta *de exclusione boni sacramenti seu indissolubilitatis* e si è ordinato al sistema di fornire una sintesi per punti dei concetti trattati: anche in questo compito esso ha fornito un output eccellente in lingua italiana.

⁷³ Per condurre tale valutazione, abbiamo fornito a NotebookLM un'unica fonte all'interno di un notebook vuoto creato appositamente, precisamente una sentenza rotale coram Bottone, Romana, diei 8 iunii 2000, in *RRDec.*, vol. XCII, pp. 451-459, e



rivelatasi allineata ai valori dottrinali e giurisprudenziali del diritto matrimoniale canonico⁷⁴ - anche nell'ipotesi in cui NotebookLM dovesse

abbiamo ordinato a NotebookLM di spiegarci per quale ragione è stato dichiarato nullo il matrimonio. L'output è stato ineccepibile. Poi ci siamo spinti un po' oltre e abbiamo ordinato al sistema di indicarci quale fra i testimoni ha dato il contributo più significativo per l'esito affermativo della causa. Senza esitazioni, l'output è stato puntuale e dettagliato anche in questo compito, specificando che il "contributo più significativo per l'esito affermativo della causa di nullità del matrimonio è stato quello della **madre della Convenuta (Daniela)**" e poi illustrando i motivi per cui il "testo della sentenza sottolinea l'importanza della sua testimonianza", concludendo l'analisi come segue: «Sebbene anche altri testimoni, come lo **zio dell'Attore (Spartacus)** e il **padre dell'Attore**, abbiano fornito conferme importanti circa l'intenzione delle parti di ricorrere al divorzio in caso di fallimento dell'unione, la testimonianza della madre della Convenuta è quella che è stata giudicata dal Tribunale sufficiente da sola per dimostrare la "genuina intenzione" delle parti, il che la rende il contributo più significativo all'esito affermativo della causa». Quindi abbiamo ordinato al sistema di riportare in una lista puntata tutti i passaggi specifici dei testimoni in cui riferiscono il positivo atto di volontà delle due parti con cui si riservavano di ricorrere al divorzio. Ancora una volta la risposta del sistema è stata assolutamente precisa e puntuale, fornendo quanto richiesto.

⁷⁴ Proseguendo l'interazione con NotebookLM a proposito della sopracitata sentenza, abbiamo quindi ordinato di analizzarla per dirci se ravvisava delle contraddizioni logiche o passaggi argomentativi deboli. L'output è risultato strutturato dapprima fornendo una positiva valutazione globale; è poi seguita un'analisi puntuale divisa in due parti: la prima (peraltro non richiesta) sui "punti di forza argomentativa" e la seconda, sui "passaggi argomentativi che potrebbero apparire meno robusti o necessitano di sottigliezza interpretativa", che riportiamo qui integralmente: «**La tensione tra "mancanza di alternative" e "positivo atto di volontà"**: * Da un lato, la sentenza afferma che le parti "accettarono di celebrare il matrimonio (e non avrebbero potuto agire diversamente)" e che "stavano seduti in un angolo zitti e spaventati". Il padre di Luciano aggiunge che il figlio "non poteva neppure dire 'non voglio' data la mentalità delle rispettive famiglie". * Dall'altro lato, la nullità è dichiarata per un "positivo atto di volontà" di esclusione. * **Potenziale apparente debolezza:** A una prima lettura, potrebbe sembrare che la mancanza di libertà o la coercizione (es. "non potevano agire diversamente") contraddica l'idea di un libero "atto positivo di volontà". Se erano così pressati da non poter rifiutare il matrimonio, quanto "libero" era l'atto di volontà di simulare? * **Spiegazione Canonica (implicitamente adottata dalla sentenza):** Nel diritto canonico, la coercizione può invalidare il matrimonio per "timore grave e ingiusto" (can. 1103) se il consenso è direttamente forzato. Tuttavia, la pressione può anche essere la causa che spinge una persona a simulare il consenso, cioè a dare un consenso che interiormente non corrisponde a ciò che viene espresso (escludendo un bene essenziale). In questo caso, il tribunale argomenta che le circostanze estreme non hanno annullato la loro capacità di volere, ma li hanno portati a volere un matrimonio diverso da quello canonico, con la riserva del divorzio. Quindi, la pressione era la "causa prossima" che ha indotto la simulazione, non un elemento che ha negato la libertà dell'atto di volontà di simulare. La sentenza distingue tra l'atto di sposarsi (che poteva apparire non pienamente libero nelle circostanze) e l'atto interno di volontà di escludere un bene essenziale (che si afferma essere stato positivo e consapevole, pur motivato dalle circostanze). Questo è un punto cruciale di dottrina canonica che, se non esplicitato, potrebbe apparire come



attingere alla conoscenza pregressa con cui è stato addestrato⁷⁵ -, siamo

una contraddizione logica a chi non è esperto». Per poi concludere infine il sistema: «In conclusione, la sentenza presenta una logica interna coerente e robusta secondo i principi del diritto canonico matrimoniale, in particolare per quanto riguarda la simulazione del consenso. Le “debolezze” percepite potrebbero derivare da una mancata familiarità con le distinzioni e le specificità di tale diritto, in particolare la differenza tra coercizione che annulla il consenso e coercizione che funge da causa della simulazione». Preme sottolineare come in questa fase il sistema ha dimostrato - e non esitiamo a definirlo stupefacente - la capacità di trattare con profonda conoscenza e finezza argomentativa una questione giuridica di diritto matrimoniale canonico molto specifica e tecnica, quella della compatibilità tra i due capi del timore e della simulazione parziale, già oggetto di dibattito dottrinale e giurisprudenziale.

⁷⁵ Durante il test abbiamo fatto una scoperta oltremodo interessante. Nonostante si dichiari che NotebookLM sia progettata per non creare fatti o dati mai visti prima, e restare nel ‘recinto’ delle 50 fonti (il numero massimo per la versione gratuita) caricate in ogni singolo notebook, nel leggere le suddette argomentazioni a proposito della coerenza della logica interna della sentenza abbiamo realizzato che nessuna menzione al timore grave e ingiusto ex can. 1103 CIC-83 era contenuto nella pronuncia coram Bottone che era stata assegnata al sistema da esaminare, dimostrando così lo stesso un grado di ‘creatività’ - ossia una capacità generativa di contenuti originali, innovativi e diversi rispetto a quelli forniti nella fonte -, decisamente superiore alle aspettative. Ne abbiamo dunque chiesto conto al sistema, che ha risposto così: «Hai ragione a chiedere questa precisazione. Le nozioni sulla coercizione per “timore grave e ingiusto” e il riferimento al can. 1103 del Codice di Diritto Canonico che ho usato nella mia precedente “Spiegazione Canonica” provengono da una **fonte esterna**, e non sono direttamente contenute nel testo della sentenza del R.P.D. Angelo Brunone Bottone che mi hai fornito. La sentenza che mi hai dato descrive in modo molto dettagliato le circostanze di **grave pressione** subite dai nubendi (“non potevano agire diversamente”, “non poteva neppure dire ‘non voglio’ data la mentalità delle rispettive famiglie”), e riconosce queste circostanze come la “ottima causa prossima della simulazione”. Tuttavia, la sentenza non analizza queste pressioni sotto il capo di nullità matrimoniale del “timor grave e ingiusto” (previsto dal can. 1103 CIC), ma le utilizza per giustificare perché i nubendi abbiano formato un “positivo atto di volontà” per escludere l’indissolubilità (il “bonum sacramenti”). Ho utilizzato il concetto di “timore grave e ingiusto” e il riferimento al can. 1103 per fornire un contesto più ampio sulla dottrina canonica relativa alla coercizione e per spiegare la sottile ma fondamentale distinzione tra la coercizione che annulla il consenso direttamente (il “timor grave e ingiusto”) e la coercizione che funge da causa per la simulazione del consenso (come nel caso esaminato dalla sentenza). Quindi, per rispondere alla tua domanda, le nozioni sul “timore grave e ingiusto” sono state attinte dalla mia conoscenza generale del diritto canonico matrimoniale, e non dalla specifica fonte che mi hai fornito». Abbiamo quindi chiesto una puntualizzazione sulla nozione di “fonte esterna”, ricevendo il seguente output: «Grazie per la precisazione. La nozione sul “timore grave e ingiusto” e il riferimento al canone 1103 del Codice di Diritto Canonico provengono dalla mia **conoscenza pregressa con cui sono stato addestrato**. Non ho effettuato una ricerca sul web in tempo reale per recuperare quell’informazione. Le mie risposte si basano sulla vasta gamma di testi e dati su cui sono stato addestrato, che include anche principi di diritto canonico, e sulla capacità di correlare queste informazioni con il testo specifico che mi viene fornito (in questo caso, la sentenza). Nel caso del “timore grave e ingiusto”, ho attinto a quella conoscenza preesistente per fornire un contesto



passati alla sperimentazione sul medesimo caso concreto assegnato in precedenza a *Canonicus AI*.

Abbiamo quindi compiuto una serie di opzioni preliminari, ossia: 1) creazione della base di conoscenza (la cosiddetta *knowledge*)⁷⁶ specifica per l'esclusione dell'indissolubilità e la prova della simulazione, tanto

*esplicativo più ampio, pur riconoscendo che la sentenza stessa non invocava direttamente quel capo di nullità». Infine, abbiamo concluso lo scambio domandando se era possibile eliminare questo accesso a quella "fonte esterna" nella elaborazione di un output, per 'inchiodare' il sistema nel suo ragionamento solo ed esclusivamente ai dati caricati nelle fonti, e nel parteciparci la risposta il sistema non soltanto ci ha spiegato in modo esauritivo le sue modalità di funzionamento, ma ci ha pure dato le indicazioni per circoscrivere il più possibile le sue risposte al testo delle fonti fornite: «Sì, è possibile specificare che desideri che io limiti la mia risposta esclusivamente alle informazioni contenute nelle fonti che mi hai fornito in quel momento, senza attingere alla mia conoscenza pregressa ("fonte esterna" o dati di addestramento). Tuttavia, è importante capire come funziono: la mia "conoscenza" non è qualcosa a cui accedo da un database esterno in tempo reale, ma è intrinseca al mio modello, ovvero è ciò su cui sono stato addestrato. Non posso "disattivare" o "eliminare l'accesso" a parti specifiche di questo addestramento. Quello che posso fare, e che faccio quando richiesto, è: 1. **Prioritizzare rigorosamente le tue fonti:** Quando mi chiedi di basare la mia risposta solo sulle fonti fornite, mi impegno a estrarre e riformulare solo le informazioni presenti in quei testi. 2. **Segnalare esplicitamente quando vado oltre:** Come ho fatto nella nostra conversazione precedente, se per chiarezza o contesto ritengo utile menzionare un concetto che non è esplicitamente nelle tue fonti (come il can. 1103 sul "timore grave e ingiusto"), lo indico chiaramente, specificando che tale informazione non proviene dal materiale fornito. Quindi, se desideri che in futuro le mie risposte siano strettamente confinate al testo delle fonti, puoi semplicemente specificarlo nella tua richiesta, ad esempio dicendo: "Rispondi usando solo le informazioni presenti nelle fonti fornite" o "Non attingere a informazioni esterne alle fonti che ti ho dato". Farò del mio meglio per attenermi a tale istruzione». Il punto comunque che appare centrale e assolutamente decisivo ai fini delle riflessioni sulle potenzialità di utilizzo di NotebookLM per l'analisi di documentazione inerente un processo di nullità matrimoniale è che i dati della conoscenza pregressa, ai quali può attingere producendo un output, sono tutto tranne che 'controepistemici'! Quanto alla piaggeria nell'incipit delle risposte, essa si spiega poiché in questa fase non era ancora stato impostato un prompt che rendesse il sistema deantropomorfizzato e non condiscendente.*

⁷⁶ Come abbiamo già visto, *CSM, Raccomandazioni*, cit., p. 8 s., sottolinea come condizioni essenziali per un uso corretto delle banche dati gestite da IA la loro qualità, neutralità e accessibilità.



dal punto di vista dottrinale⁷⁷ quanto da quello giurisprudenziale⁷⁸; 2)

⁷⁷ Relativamente ai materiali dottrinali, sono stati caricati 15 contributi di 11 autori sul tema della simulazione parziale e dell'esclusione della indissolubilità da un punto di vista sostanziale e 7 contributi di 6 autori sul tema dal punto di vista probatorio. Per il primo gruppo di contributi, si è trattato di: **V. ALBANESI**, *L'esclusione dell'indissolubilità e della prole*, *Lectio magistralis*, 17 gennaio 2000, in <https://www.tribunalepiceno.it/wp-content/uploads/2015/11/lectio-magistralis-2000.pdf>; **P. BIANCHI**, *L'esclusione della indissolubilità quale capo di nullità del matrimonio. Profili critici*, in *Ius Ecclesiae*, XIII (2001), pp. 629-651; **C.J. ERRAZURIZ M.**, *Verità del matrimonio indissolubile e giustizia*, in *Ius Ecclesiae*, XIII (2001), pp. 577-590; **H. FRANCESCHI F.**, *La relazione tra l'errore sull'indissolubilità e l'esclusione mediante un atto positivo di volontà*, in *Ius Ecclesiae*, XVIII (2006), pp. 175-184; **M. MINGARDI**, *Mentalità divorzistica ed esclusione dell'indissolubilità*, in *Ius et matrimonium: temi di diritto matrimoniale e processuale canonico*, a cura di H. FRANCESCHI, M.A. ORTIZ, ESC, Roma, 2015, pp. 163-184; **S. PANIZO**, *Exclusión de la indisolubilidad del matrimonio*, in *Ius canonicum*, XXXIII (1993), pp. 259-293; **A. SAMMASSIMO**, *L'indissolubilità: proprietà del matrimonio in quanto istituto di diritto naturale*, in *Ius Ecclesiae*, XVIII (2006), pp. 131-158; **N. SCHÖCH**, *L'esclusione dell'indissolubilità nelle fonti del diritto canonico antecedenti al Codice del 1917*, in *Ius Ecclesiae*, XIII (2001), pp. 591-628; **A. STANKIEWICZ**, *Iurisprudentia rotalis circa simulationem totalem et partialem*, in *Monitor Ecclesiasticus. Commentarius internationalis iuris canonici*, CXXII (1997), pp. 436-465; **ID.**, *La simulazione del consenso per l'esclusione dell'indissolubilità*, in *Ius Ecclesiae*, XIII (2001), pp. 653-671; **ID.**, *La simulazione del consenso in generale*, in *Ius Ecclesiae*, XIV (2002), pp. 639-654; **A. ZAMBON**, *La simulazione del consenso (can. 1101)*, in *Quaderni di diritto ecclesiale*, XX (2007), pp. 171-184; **ID.**, *L'esclusione dell'indissolubilità del vincolo*, in *Quaderni di diritto ecclesiale*, XX (2007), pp. 185-198; **ID.**, *L'atto positivo di volontà e la prova della simulazione*, in *Quaderni di diritto ecclesiale*, XIX (2006), pp. 199-217; **I. ZUANAZZI**, *Esclusione del bonum fidei ed esclusione del bonum sacramenti: la distorsione dell'amore coniugale*, in **AA. VV.**, *Il bonum fidei nel diritto matrimoniale canonico*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2013, pp. 229-257. Per il secondo gruppo di contributi si è trattato di: **J. CARRERAS**, *Nota a sentenza coram Faltin, Reg. Flaminii seu Forolibien.-Brittinorien.*, 31 maggio 1996, in *Ius Ecclesiae*, VIII (1996), pp. 121-126; **A. GIRAUDDO**, *L'oggetto della prova e i conseguenti mezzi di prova nelle cause di simulazione*, in *Ephemerides Iuris Canonici*, LIII (2013), pp. 475-496; **G. MIOLI**, *Prove lecite, prove utili e poteri del giudice istruttore alla luce della Dignitas connubii*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., novembre 2008, pp. 1-30; **M.A. ORTIZ**, *Le dichiarazioni delle parti e la certezza morale*, in *Ius Ecclesiae*, XVIII (2006), pp. 387-416; **ID.**, *La valutazione delle dichiarazioni delle parti e della loro credibilità*, in *Ius Ecclesiae*, XIX (2007), pp. 157-175; **M. POMPEDDA**, *Il valore probativo delle dichiarazioni delle parti nella nuova giurisprudenza della Rota Romana*, in *Ius Ecclesiae*, V (1993), pp. 437-468; **C. TAMMARO**, *Qualche breve osservazione storico-giuridica circa il significato dell'espressione «actus positivus voluntatis» nella simulazione del consenso matrimoniale*, in *Ius Ecclesiae*, XVII (2005), pp. 182-195.

⁷⁸ Relativamente ai materiali giurisprudenziali, è stato fornito l'intero volume CV del 2013 delle *Decisiones seu Sententiae* del Tribunale della Rota Romana. Poi, relativamente al capo specifico dell'esclusione dell'indissolubilità, sono stati forniti i seguenti materiali: 18 *sententiae selectae* rotali di diversi anni e ponenti, estrapolate da varie fonti; le tavole sinottiche del volume di **F. DELLA ROCCA**, *Diritto matrimoniale canonico. Tavole*



creazione di un prompt di sistema per deantropomorfizzare l'intelligenza artificiale nelle sue interazioni e renderla non condiscendente nelle risposte⁷⁹; 3) creazione di un esperto⁸⁰ 'supercompetente'⁸¹; 4)

sinottiche, Cedam, Padova, 1963, e dei relativi volumi di aggiornamento sino al quarto del 1995; un report generato dall'IA Gemini relativamente ai contenuti delle sentenze di esclusione dell'indissolubilità presenti nel CD *Ius Canonicum et Iurisprudencia rotalis - 2.0*; una rassegna di giurisprudenza estrapolata da *Restrictus* di svariati anni di attività professionale forense del sottoscritto; infine 3 *pars in iure* di sentenze del Tribunale ecclesiastico interdiocesano Flaminio sul caso *de quo*.

⁷⁹ Sul tema della 'sycophancy', ossia della condiscendenza del sistema verso i pregiudizi o le aspettative dell'utente, considerata peraltro come una 'patologia' del modello linguistico, derivante da errori nei protocolli di addestramento, si veda **E. MIEHLING, M. NAGIREDDY et al.**, *Language Models in Dialogue: Conversational Maxims for Human-AI Interactions*, in *Proceedings of the 2024 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing (EMNLP 2024) - Findings*, a cura di Y. AL-ONAIZAN, M. BANSAL, Y-N CHEN, Association for Computational Linguistics, Miami, 2024, pp. 14977-15011.

⁸⁰ **P.R. APONTE**, *Inteligencia artificial*, cit., p. 83, propone, a titolo di esempio, di strutturare un prompt in questi termini: "Actúa como un especialista en Derecho Canónico y analiza el siguiente caso de posible nulidad matrimonial. Usa como referencia principal el Código de Derecho Canónico de 1983 y la reforma del Mitis Iudex del 2015, citando específicamente los cánones aplicables. Examina de forma exhaustiva los hechos, identifica cualquier impedimento dirimente y/o vicio del consentimiento que pudiera dar lugar a la nulidad, y explica de manera razonada por qué se aplica cada causal. Además, indica qué pruebas o elementos se suelen necesitar en un proceso eclesiástico para demostrar dichos impedimentos o vicios". Spiegano, **S. BASIL, I. SHAPIRO et al.**, *Prompting Science Report 4: Playing Pretend: Expert Personas Don't Improve Factual Accuracy*, in *arXiv preprint arXiv:2512.05858*, 2025 pp. 1-40, che un prompt formulato semplicemente in termini "Agisci come ..." un esperto di un determinato ambito non è assolutamente sufficiente a produrre risultati significativi in un'IA generalista, essendo il miglioramento sostanzialmente irrilevante in termini di accuratezza fattuale: è molto più efficace concentrarsi su istruzioni specifiche per il compito. Tuttavia, l'indicazione di maggiori caratterizzazioni dell'esperto, come nel prompt da noi impiegato (si veda la nota seguente), supera il limite segnalato perché espande notevolmente la 'nuvola semantica' da presentare all'IA, con conseguente incremento considerevole della qualità dell'output.

⁸¹ Alla luce di quanto sopra, attraverso un prompt fortemente strutturato, abbiamo chiesto al sistema di costruire un esperto in termini assai più dettagliati. Ecco l'output, che, nella parte iniziale dell'Analisi Razionale del compito, ha spiegato le caratteristiche del soggetto selezionato:

- «ANALISI RAZIONALE: Il compito richiede un livello di competenza specialistica estremamente elevato nel Diritto Canonico, specificamente nella branca processuale e matrimoniale. La necessità di valutare la "esclusione dell'indissolubilità" (simulazione parziale) implica una conoscenza profonda della giurisprudenza della Rota Romana e del Codice di Diritto Canonico (CIC). L'analisi delle deposizioni per rilevare contraddizioni intrinseche ed estrinseche, la valutazione di atti processuali specifici (*Restrictus*, *Animadversiones*) e la formulazione di un



formulazione di un unico prompt, fortemente strutturato, per sottoporre i cinque quesiti che erano stati presentati a *Canonicus AI*. Occorre comunque ricordare che nessun prompt dà garanzia assoluta di risposta esatta e i risultati vanno sempre verificati⁸². Inoltre, anche una stessa domanda, ossia un prompt formulato con identiche parole, riproposta due volte consecutive può generare una risposta differente⁸³.

giudizio pro et contra richiedono non solo conoscenza teorica, ma la forma mentis di un giudice esperto abituato al metodo dialettico e alla ricerca della verità oggettiva (quaerere veritatem) attraverso l'analisi rigorosa delle prove. Una figura generica legale non basterebbe; serve un esperto del foro ecclesiastico.

- **FIGURA PROFESSIONALE:** Giudice Uditore del Tribunale Ecclesiastico. Una figura dotata di autorità giuridica, specializzata nel valutare la validità del vincolo matrimoniale, capace di navigare la complessità procedurale e sostanziale del processo canonico di nullità.
- **CONOSCENZE ACCADEMICHE:** Diritto Canonico (Codex Iuris Canonici 1983), Giurisprudenza della Rota Romana, Teologia Sacramentaria, Antropologia Cristiana, Psicologia Forense, Procedura Canonica (Dignitas Connubii), Latino Giuridico;
- **ABILITÀ PROFESSIONALI:** Analisi logico-probatoria, ermeneutica giuridica, rilevazione di contraddizioni e fallacie logiche, redazione di sentenze e decreti, valutazione della credibilità dei testi, formulazione di quesiti istruttori, argomentazione dialettica;
- **TRATTI COGNITIVI:** Rigore analitico, imparzialità assoluta, prudenza nel giudizio, acume investigativo, onestà intellettuale, pensiero critico strutturato, capacità di sintesi complessa;
- **SPECIALIZZAZIONI POSSIBILI:** Nullità per simulazione del consenso (Can. 1101 §2), Vizi del consenso, Istruttoria processuale canonica, Difesa del Vincolo;
- **MISSION PERSONALE:** Accertare la Verità oggettiva sul vincolo matrimoniale con assoluta integrità morale e tecnica, garantendo la giustizia e la *salus animarum* attraverso l'«esame minuzioso dei fatti e l'applicazione sapiente della legge».

⁸² Le citate *Guidelines* dell'UNESCO, a p. 29, peraltro ci ricordano, con riferimento ai "commercial general-purpose LLMs": "Even with the best prompts, the output may be inaccurate, incomplete, misleading, or biased" per cui è sempre necessario "verify outputs before using them".

⁸³ Per evitarlo, sarebbe necessario incidere su parametri sui quali all'utente normale non è dato intervenire. Questo meccanismo di 'non costanza' dell'output è descritto in modo estremamente chiaro in **CSM**, *Raccomandazioni*, cit., p. 3: "L'utente deve perciò tenere conto che: **A.** L'output prodotto dai sistemi di IA generativa non è costante, poiché il loro funzionamento non segue logiche deterministiche ma probabilistiche: a ogni interrogazione il sistema seleziona, tra molte opzioni possibili, la risposta ritenuta più verosimile. Questa dinamica introduce una variabilità intrinseca, per cui la stessa domanda può generare risposte differenti. **B.** Le risposte fornite possono variare anche in funzione della formulazione del quesito (cd. *prompting*), della lunghezza, della precisione linguistica o del contesto implicito nella richiesta, influenzando sensibilmente la qualità e la direzione dell'output generato. **C.** Non è garantito un livello uniforme di qualità, coerenza o affidabilità delle risposte prodotte, anche in relazione a quesiti simili o ripetuti. L'output può contenere imprecisioni, omissioni, o risultare non pertinente rispetto al dominio di applicazione. **D.** È sempre necessaria una verifica umana



Anticipiamo che anche NotebookLM ha superato brillantemente la prova. Nel riferirne, ci concentreremo sui risultati - ancora una volta riportando integralmente solo i più salienti - attraverso la comparazione con quelli di *Canonicus AI*.

Nell'„Analisi del Quadro Probatorio” il sistema ha rilevato sia contraddizioni intrinseche nella deposizione di parte attrice, sia contraddizioni estrinseche della stessa con le deposizioni dei due testimoni: alcuni dei rilievi erano comuni a quelli colti da *Canonicus AI*, altri invece diversi, ma sempre assolutamente pertinenti.

Anche nelle “Lacune Istruttorie e Quesiti” la risposta è stata appropriata: ne sono state individuate tre, peraltro coincidenti con alcune rilevate da *Canonicus AI* (ossia, assenza della parte convenuta, prova della simulazione poggiante esclusivamente sulle deposizioni dei due fratelli, mancanza di approfondimento sulla qualità e le dinamiche della breve convivenza pre e postnuziale), che invece ne aveva indicate sette (di cui una peraltro sostanzialmente superflua, ossia la mancata acquisizione del processetto, e un'altra parzialmente imprecisa). In merito ai “Quesiti integrativi proposti”, per l'eventuale esame della parte convenuta e per il riesame dei due testimoni, NotebookLM si è rivelato notevolmente più parco nella loro formulazione, proponendone di meno, e meno articolati, rispetto a quelli prodotti da *Canonicus AI*.

Sulla “Valutazione Dialettica (Attore vs Difensore del Vincolo)” NotebookLM si distacca invece dai giudizi di *Canonicus AI*: infatti considera il primo *Restrictus* “logicamente solido”, le argomentazioni delle *Animadversiones* “scarne e parzialmente fondate su travisamenti dei fatti post-nuziali” (anche se appare “condivisibile il rilievo sulla mancanza di una causa simulandi remota radicata”) e il *Restrictus responsionis* “efficace”.

Quanto alla pronuncia, anche NotebookLM si è espresso per la nullità del matrimonio, producendo un *votum* chiaro, preciso e nel complesso solido e ben strutturato relativamente agli elementi di diritto e fatto⁸⁴. Abbiamo poi provato a reiterare la sola e semplice domanda -

sull'accuratezza, la completezza e la pertinenza delle risposte, con riferimento a fonti attendibili e normative aggiornate, al fine di evitare che contenuti generati automaticamente assumano valore probatorio o decisionale senza adeguato controllo”.

⁸⁴ Lo riproduciamo qui integralmente: «*In iure: L'esclusione dell'indissolubilità (bonum sacramenti) invalida il consenso se posta mediante un atto positivo di volontà. Tale atto può essere esplicito o implicito, purché determinato e non revocato al momento della celebrazione. La giurisprudenza riconosce la validità della voluntas “polyglotta”, ovvero l'espressione dell'intento simulatorio tramite termini equipollenti che indichino la volontà di recuperare la libertà in*



senza un prompt strutturato - inerente il giudizio sulla validità o meno del matrimonio *sub iudice* e l'output si è rivelato ancora più dettagliato (in modo apparentemente controintuitivo⁸⁵), anche se dal punto di vista contenutistico sostanzialmente identico al precedente⁸⁶.

caso di fallimento. **In facta:** L'istruttoria ha confermato l'esistenza di una causa simulandi prossima radicata nel dubbio prepotente circa la riuscita di un'unione troppo rapida e la scarsa conoscenza della compagna. La confessione giudiziale dell'Attore è "chiara e netta" nel descrivere l'insight avvenuto la mattina delle nozze: egli ha proceduto al rito solo in virtù della assicurazione interna fornita dalla prospettiva del divorzio come "commodus discessus". Tale confessione trova pieno riscontro nelle deposizioni dei due fratelli, testimoni oculari del travaglio interiore e della manifestazione della riserva nel momento della vestizione. Il riscontro oggettivo ("adminiculum") è individuato nella scelta del regime di separazione dei beni, esplicitamente finalizzata dall'Attore a tutelare il patrimonio in vista di una rottura del vincolo. La brevità del consorzio coniugale (otto mesi) e la volontà concorde di evitare la procreazione confermano ulteriormente l'assenza di un vero progetto di vita indissolubile».

⁸⁵ Interpellare i chatbot degli LLM attraverso prompt fortemente strutturati produce output di qualità notevolmente superiore rispetto a porre semplici domande in linguaggio naturale conversazionale. Il fatto, squisitamente tecnico, è notorio relativamente agli LLM delle IA generative (come ad esempio ChatGPT, Gemini, Claude, Grok). Quel che per lo più si ignora è il fatto che il miglioramento dell'output, in seguito a un input strutturato, si verifica anche in un sistema RAG come NotebookLM, che invece si tende di regola a interpellare senza un prompt ingegnerizzato. Tuttavia, nel caso specifico, l'output leggermente migliore è stato comunque quello prodotto da una domanda semplice.

⁸⁶ Riproduciamo integralmente anche questo secondo output: «Elaborazione dati basata sulla fonte "Atti di causa processo anonimo.txt" e sulla base di conoscenza fornita.

Esito Elaborazione: Il matrimonio risulta nullo.

Le ragioni tecnico-giuridiche rilevate dall'analisi dei documenti sono le seguenti:

1. Capo di nullità e fondamento giuridico. L'azione giudiziale è istruita per l'esclusione dell'indissolubilità da parte dell'attore (can. 1101, § 2). Tale esclusione avviene quando un contraente, tramite un atto positivo di volontà, rifiuta la perpetuità del vincolo, riservandosi il diritto di scioglierlo "si casus ferat" (se le cose dovessero andare male).

2. Prova diretta: Confessione del simulante. L'attore ha fornito una confessione giudiziale nitida e costante. Risulta che la mattina delle nozze egli sia stato colto da un prepotente dubbio ("cosa sto facendo?") e abbia deciso di procedere solo in forza della riserva mentale di poter ricorrere al divorzio in caso di esito negativo dell'unione. 2 Tale intenzione è stata definita come un "commodus discessus" che ha assicurato il nubente, permettendogli di accedere alla celebrazione.

3. Prova indiretta: Causa simulandi.

Causa remota: Identificata nella totale mancanza di pratica religiosa e nell'allontanamento dalla fede fin dall'adolescenza. L'attore ha considerato il corso di preparazione al matrimonio come una formalità "inutile".

Causa prossima: Individuata nella natura affrettata della decisione nuziale ("colpo di fulmine") e nei dubbi sulla compatibilità della sposa con lo stile di vita, dovuto alla professione, del nubente.



Infine, nell'esercizio degli *antilogoi*, NotebookLM ha individuato quattro "Argomenti per la Tesi Opposta"⁸⁷, alcuni coincidenti con quelli di *Canonicus AI*⁸⁸ (che però ne aveva formulati dieci, come si è visto). Tuttavia, riproposta una singola domanda semplice, ancora una volta è stata fornita una risposta più dettagliata⁸⁹, articolata in sei punti⁹⁰.

4. Testimonianze e riscontri. *I testimoni (i fratelli Camillus e Petronius Tizio) confermano l'episodio avvenuto nell'imminenza della cerimonia. Essi hanno riferito le pesanti perplessità dell'attore e l'esternazione della riserva di sciogliere il vincolo ("male che vada le loro strade avrebbero preso direzioni diverse"). Tale espressione è stata valutata come tecnicamente equivalente a una riserva esplicita di divorzio (voluntas polyglotta).*

5. Circostanze concomitanti e susseguenti.

% **Concomitanti:** *La scelta del regime di separazione dei beni è stata esplicitamente collegata dall'attore alla preoccupazione di evitare conseguenze patrimoniali in caso di divorzio.*

% **Susseguenti:** *La convivenza coniugale ha avuto una durata estremamente breve, confermando la fragilità del consenso iniziale.*

Conclusioni tecniche. *La compresenza di una confessione credibile, di cause simulandi (remota e prossima) gravi e proporzionate, e la conferma testimoniale di un atto positivo di volontà (anche se formulato in termini ipotetici "si casus ferat") superano la presunzione di validità del matrimonio prevista dal can. 1101, § 1».*

⁸⁷ Gli argomenti sono stati in sintesi i seguenti: 1) la carenza di prova diretta *ante-nuptias* estranea all'ambito dei familiari stretti; 2) l'interpretazione dello stato d'animo la mattina delle nozze come "ansia d'altare" piuttosto che come vera e propria simulazione basata su positivo atto di volontà; 3) il comportamento della convenuta, che ha abbandonato per prima il tetto coniugale; 4) la formazione cristiana dell'attore e la sua partecipazione al corso prematrimoniale, pur se vissuto con distacco, che potrebbero configurare un *error simplex*.

⁸⁸ Appare estremamente interessante il fatto che sia NotebookLM sia *Canonicus AI* abbiano formulato come argomento quello della possibile mera 'ansia da celebrazione', qualificata "ansia d'altare" dal primo e "ansia pre-nuziale" dal secondo: in pratica, i due sistemi di IA, pur riposando su modelli 'generalisti' diversi, hanno sollevato la stessa obiezione in termini letterali praticamente identici.

⁸⁹ Sorge il sospetto che gli output più stringati possano essere un effetto del prompt iniziale che, ponendo un cumulo di domande, ha indotto il sistema a rispondere complessivamente in modo più sintetico rispetto a quando gli venivano poste domande singole, anche se non strutturate.

⁹⁰ L'output è stato il seguente: «*Scansione della fonte "Atti_di_causa_processo_anonimo.txt" e dei relativi principi giuridici. Generazione di argomenti tecnici per la formulazione di un parere negativo (a favore della validità del vincolo).*

1. Difetto di prova dell'Atto Positivo di Volontà. *Risulta che la simulazione richieda un "positivus voluntatis actus", ovvero un proposito fermo, deliberato e concreto che superi la mera sfera intellettuale. Le dichiarazioni dell'attore circa il dubbio mattutino ("cosa sto facendo?") e il ricorso al divorzio come "via d'uscita" possono essere qualificate come "anxiosam formidinem" (formidabile ansia) o semplice "praevisio" (previsione) di un esito infausto. Tali stati volitivi non raggiungono la consistenza di un atto di volontà determinante, rimanendo nell'ambito della "vaga intenzione" o "velleità".*



In conclusione, questa seconda sperimentazione risulta aver fornito, nel caso esaminato, una concreta prova di fattibilità (*proof of concept*) di come anche un'intelligenza artificiale generalista e commerciale, debitamente addestrata nella sua base di conoscenza e opportunamente interrogata con i giusti prompt, possa offrire output di qualità - pertinenti, puntuali, conformi al diritto canonico e all'antropologia cristiana e sostanzialmente privi di allucinazioni - per l'analisi degli atti di un processo di nullità matrimoniale, potenzialmente utili a supporto dell'attività del giudice ecclesiastico (ma anche dell'avvocato delle parti e del difensore del vincolo).

2. Prevalenza della "Causa Contrahendi". L'elaborazione dei dati biografici indica la presenza di una forte "causa contrahendi": l'attore dichiara di essere stato mosso da "grande entusiasmo", "coinvolgimento emotivo" e dall'"aspettativa di poter costruire un nucleo familiare". Secondo la giurisprudenza, se la causa del matrimonio (amore, progetto di famiglia) prevale sulla causa simulandi, la simulazione è esclusa. L'entusiasmo iniziale è giudicato incompatibile con una volontà fredda e vigile di escludere l'indissolubilità.

3. Ipotesi di "Voluntas Interpretativa". Risulta che l'attore abbia intrapreso il giudizio solo dopo un "percorso spirituale intenso" a molti anni di distanza dal divorzio. Questo suggerisce una "volontà interpretativa", ovvero una ricostruzione a posteriori di una riserva mentale che in realtà non esisteva al momento del consenso, ma che è stata dedotta a seguito del fallimento dell'unione. La giurisprudenza stabilisce che la volontà interpretativa è inidonea a causare la nullità.

4. Insufficienza della Causa Simulandi Remota. L'allontanamento dalla pratica religiosa fin dall'adolescenza e la qualifica del corso prematrimoniale come "inutile" costituiscono solo una "causa simulandi remota". Una mentalità agnostica o divorzistica generale non prova automaticamente l'applicazione di tale errore al matrimonio specifico. È necessario provare il passaggio dall'intelletto alla volontà, che nel caso in esame appare debole a fronte del desiderio dichiarato di "fare la cosa giusta".

5. Valutazione delle Circostanze Post-Nuziali. Sebbene la convivenza sia stata breve (8 mesi), l'attore ne attribuisce la fine alla "conoscenza superficiale" e alla "mancanza di strumenti di comunicazione", non all'esecuzione di un piano preordinato di scioglimento. La rottura appare dunque come il risultato di un "matrimonio fallito" (*gescheiterte Ehe*) a causa di incompatibilità caratteriali, piuttosto che di un "matrimonio nullo" (*nichtige Ehe*).

6. Debolezza della Prova Testimoniale. Le deposizioni dei fratelli (testi di parte) sono limitate a un singolo episodio di stress emotivo nell'imminenza della cerimonia. La mancanza di riscontri circa una volontà escludente manifestata in "tempo non sospetto" (ovvero prima che la crisi fosse imminente) indebolisce la forza probatoria della confessione stragiudiziale.

Conclusione Tecnica. In assenza di un atto di volontà certo e non interpretativo, e in presenza di una causa *contrahendi* legata al coinvolgimento emotivo, il Sistema rileva che non è stata raggiunta la certezza morale necessaria per superare la presunzione di validità del matrimonio (can. 1101, § 1)».



4 - Conclusioni

Arrivati a questo punto, risulta evidente che la domanda contenuta nel titolo del presente contributo, ossia se intelligenza artificiale e processo di nullità matrimoniale possano dare vita a un binomio pericoloso, non può che ricevere una risposta negativa.

Fermo restando il limite assolutamente inderogabile che "l'IA dovrebbe assistere e non sostituire il giudizio umano"⁹¹, *a fortiori* nell'attività giudiziaria - in altre parole, "il processo e la valutazione giudiziale sono un'esperienza umana insostituibile"⁹² - il suo utilizzo può offrire un supporto, talvolta anche significativo⁹³, all'uomo-giudice, senza pericoli di risultati controepistemici, risultati che vanno comunque sempre rigorosamente controllati.

È ben vero che un giudice preparato, competente e di provata esperienza è in grado di fare tutto ciò che può fare l'IA, anche senza di essa - sebbene con maggiore dispendio di tempo e risorse - e talora pure meglio, quantomeno nella componente valutativa.

Per cui l'uso delle IA nelle attività proprie degli operatori di giustizia appare, in ultima istanza, certamente interessante, relativamente utile, sicuramente non indispensabile: insomma, si tratta di un binomio non pericoloso, ma non di vitale importanza.

Al di là dell'utilità, sia pur relativa, di questi strumenti, riteniamo comunque che possa sussistere anche un'altra ragione per impiegarli nei tribunali ecclesiastici, persino nelle loro capacità generative più avanzate: quella, per la Chiesa, di imparare a governarne i rischi.

Il loro impiego, infatti, è tutt'altro che esente da derive potenzialmente inquietanti e disumanizzanti, anche legate all'antropomorfismo secondo cui tali sistemi sono progettati per operare: derive sulle quali la

⁹¹ AN, n. 70.

⁹² CSM, *Raccomandazioni*, cit., p. 11.

⁹³ Questa prima sperimentazione è stata circoscritta a una causa 'semplice' di esclusione della indissolubilità, ma anche altri ambiti potrebbero essere esplorati. Ad esempio, si pensi a una causa in contenzioso tra le parti ex can. 1095, nn. 2 e/o 3 CIC-83, con testimoni sia di parte attrice sia di parte convenuta, con perizie di entrambe le parti, perizia d'ufficio e anche 'superperizia'. La possibilità di estrapolare in modo rapido e di organizzare in formato tabellare tutti i fatti - riferiti (ed eventualmente contestati) dalle parti e dai testi - che integrano i criteri diagnostici richiesti dal DSM-5-TR per una determinata patologia, nonché tutte le valutazioni degli stessi a opera dei vari periti costituirebbe un supporto davvero prezioso nell'accelerare il lavoro di giudici, avvocati e difensori del vincolo, per analizzare e giudicare gli elementi fattuali.



stessa Chiesa ha già messo più volte in guardia a livello magisteriale⁹⁴. Sono rischi che investono l'intera società e, con essa, la Chiesa e le sue istituzioni. Proprio la peculiare dimensione antropologica e spirituale dei tribunali ecclesiastici - orientati alla *salus animarum*, alla ricerca della verità e all'ascolto della persona - e la sensibilità pastorale degli operatori di giustizia costituiscono un naturale presidio, un 'anticorpo naturale' contro le derive di queste tecnologie e offrono un criterio di discernimento per valutarne l'impatto. In altre parole, essendo luoghi in cui la 'vigilanza' è strutturalmente più elevata, i tribunali si presentano come particolarmente adatti per poter dare forma concreta a un utilizzo responsabile dei sistemi di IA.

Ecco allora che i tribunali ecclesiastici e gli operatori di giustizia, con la possibilità di un utilizzo sistematico, comunque utile, dell'intelligenza artificiale per le molteplici esigenze legate alla gestione quotidiana delle cause, potrebbero diventare il terreno elettivo - una sorta di 'prima linea', di 'laboratorio di sperimentazione' - in cui la Chiesa concretizza il proprio doveroso compito da un canto di imparare⁹⁵, e dall'altro di

⁹⁴ Particolarmente significativo, su questi temi, da ultimo, **LEONE XIV**, *Messaggio di Sua Santità Papa Leone XIV per la LX Giornata*, cit., pp. 1-7, nel quale l'analisi dei rischi risulta assai accurata: indebolimento della capacità di ascolto e di pensiero critico; logoramento della capacità di pensare in modo analitico e creativo, di comprendere i significati, di distinguere tra sintassi e semantica; erosione delle capacità cognitive, emotive e comunicative; rinuncia al processo creativo e cessione alle macchine delle funzioni mentali e dell'immaginazione, con perdita dei talenti ricevuti al fine di crescere come persone in relazione a Dio e agli altri. Inoltre tutto il documento è pervaso dall' ammonimento a non adeguarsi alla "deriva antropomorfizzante" di questi sistemi.

⁹⁵ Non pare potersi dubitare che i richiami a programmi di educazione e formazione relativi a Internet, rivolti ai membri della Chiesa, contenuti nel documento del **PONTIFICIO CONSIGLIO DELLE COMUNICAZIONI SOCIALI**, *La Chiesa e internet*, 22 febbraio 2002, n. 7 (testo integrale in www.vatican.va), vadano aggiornati al nuovo mondo delle intelligenze artificiali, con l'acquisizione da parte di ordinati e consacrati di una formazione di base che includa le nozioni sul funzionamento delle varie IA, compresa la strutturazione adeguata dei prompt. Sempre con riguardo alla realtà italiana, partendo dalla constatazione del costante incremento dell'utilizzo dell'IA "da parte di tutti gli altri operatori del processo, normali interlocutori del magistrato", il Ministero della Giustizia italiano con circolare del 9 gennaio 2026 "ha reso disponibile, per i magistrati togati, in modalità di sperimentazione, la licenza Microsoft Copilot 365 integrata nel pacchetto office 365 comunemente in uso. L'iniziativa, senza alcuna incidenza sugli aspetti decisori dell'esercizio della funzione giurisdizionale, che resta integralmente rimessa alla responsabilità e all'autonomia del singolo magistrato, si colloca nell'ambito del supporto all'attività del magistrato. La sperimentazione ha una finalità conoscitiva e pratica: consentire a chi lo desidera di comprendere direttamente il funzionamento degli strumenti di intelligenza artificiale generativa, valutarne limiti e potenzialità, ed



insegnare⁹⁶ come contenere l'uso quotidiano dell'IA entro la cornice di una dimensione autenticamente e antropologicamente cristiana. Il tutto sulla base di una concreta esperienza anche sul piano tecnico-pratico.

Come ha affermato Papa Leone XIV:

“La sfida che ci aspetta non sta nel fermare l’innovazione digitale, ma nel guidarla, nell’essere consapevoli del suo carattere ambivalente. Sta a ognuno di noi alzare la voce in difesa delle persone umane, affinché questi strumenti possano veramente essere da noi integrati come alleati”⁹⁷.

Graziano Mioli

graziano.mioli@protonmail.com

<https://orcid.org/0009-0004-3042-6915>



Licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International](#)

esercitare una scelta consapevole e informata” (in https://pst.giustizia.it/PST/resources/cms/documents/Nota_informativa_sperimentazione_Copilot_signed.pdf).

⁹⁶ Sull’educazione al digitale come parte integrante della formazione integrale della persona e come missione della Chiesa, cfr. **R. SANTORO, P. PALUMBO, F. GRAVINO**, *Diritto canonico digitale*, cit., pp. 194-205.

⁹⁷ **LEONE XIV**, *Messaggio di Sua Santità Papa Leone XIV per la LX Giornata*, cit., p. 5.